

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'intero Progetto di Legge  
concernente l'approvazione d'un Regolamento sulle  
Dogan e privative della Natta sia presentato al Parlamento  
Nazionale dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di  
volgere i motivi e di far tenere la discussione.  
Dal Palazzo addi 10. Giugno 1860

J. S. Vezerra

Signori Deputati

La riforma radicale che venne operata nel 1851 e negli anni successivi, a vantaggio del Commercio, dell'Industria e dell'Agricoltura, nelle Tariffe dei Diritti di Dogana, all'importazione delle merci e dei varj generi, nonché all'esportazione dei prodotti d'ogni specie, ebbe per conseguenza naturale di abrogare in molte parti, o di rendere meno necessari all'interesse delle Finanze, le disposizioni inserite nel Regolamento del 1816, che, per tacere di altre disposizioni speciali in tempo in tempo emanate con varj Manifesti Camerali, forma tuttora la base della nostra legislazione Doganale.

Questo Regolamento, sebbene rautuanda

73 in se stesso principj che meritano di essere  
conservati, per l'evidente scopo di utilità  
cui sono diretti, vissent però non poco  
del sistema protettore e restrittivo che  
reformava per molti anni la Tariffa  
Doganale.

Colti i Diritti di esportazione, quasi  
totalmente affrancati da ogni diritto i generi,  
e prodotti del suolo e dell'industria, e  
ridotti i dazi d'entrata ad una misura  
tale che più non vi sia fondato motivo  
di temere la fraudolenta introduzione, cui  
da lungo la proporzione fra il valore  
delle merci ed il diritto a cui sono  
assoggettate, egli era evidente, da qualche  
tempo, che più non aveva ragione di  
sussistere tutta quella parte del Regolamento  
ormai inapplicabile, o troppo onerosi nei  
principj di libertà commerciale felicemente  
inaugurata dal Parlamento e dal governo.

Il rigore delle pene comminate, la  
compiutezza delle cautele stabilite, e l'  
estensione del raggio entro il quale erano  
richieste formate, per la rimozione delle  
merci e degli oggetti di qualsiasi natura,

più non si trovano in armonia coi  
 principj adottati dal Governo, e si dice  
 pure, colle esigenze dei tempi, essendo  
 ottenuto desiderabile che lo sviluppo  
 del Commercio non abbia a ricevere inciampo  
 di sorta alcuna, fuori che nel limite  
 strettamente necessario ad impedire gravi  
 abusi e danni delle Finanze dello  
 Stato, e noivvi all'interesse stesso del  
 Commercio, il quale deve essere tutelato  
 contro le introduzioni clandestine,  
 onde le sue speculazioni fondate sul  
 pagamento dei Dutti dovuti, non siano  
 deluse dal Contrabbando.

Hanno inoltre da osservarsi che il  
 grande numero di disposizioni legislative  
 e regolamentari, pubblicate da molti anni  
 addietro, in ampliazione, modificazione o  
 deroghe di quelle stabilite nel 1816,  
 trovasi sparso nella Raccolta delle Leggi,  
 ed era quindi tutt'altro più che mai il  
 bisogno di avere quelle disposizioni riunite  
 in un solo corpo, da cui fossero preservate  
 tutte quelle abrogate di fatto o di fatto  
 per norma del Commercio, e degli Affari

Ugenti chiamati a richiederne o sorvegliarne  
l'applicazione, onde evitare ogni meno  
esatta e regolare loro interpretazione.

Per questi precipui motivi, ancorché  
in massima, gli attuali Regolamenti  
contengano molte disposizioni a cui effettivamente  
potrebbero sostituirse altre migliori, in  
fatto non corrispondono talvolta allo scopo  
dal Governo proposto, quello cioè di tutelare  
l'interesse dello Stato nella percezione dei  
Dazi, col minore possibile aggravio dei  
contribuenti ed inciaglio del Commercio.

Ma, se prima d'ora importava  
~~potrebbe~~ di riordinare la ~~attuale~~ legislazione  
Dogonale, e di renderla più consonante allo  
spirito più largo delle Tariffe, dopo l'  
annessione ~~del~~ <sup>al</sup> ~~territorio~~ ~~di~~ ~~alcune~~ ~~provincie~~ delle ~~altre~~  
nuove Provincie, divenne questa una necessità  
assoluta, giacché, nello Stato attuale, si trovano  
in presenza sei Regolamenti delle Dogane  
esistenti, fra di loro affatto diversi, e  
che tendono ad infirmare i giovevoli effetti  
dell'uniformità della Tariffa che pure è già  
introdotta nelle nuove Provincie, ma ~~potrebbe~~ <sup>diffetta</sup>  
a compimento, di una sola e medesima legge

3

che contenga la parte di condizioni richieste per guarantigia delle finanze, e per norma del Commercio.

Sarebbe inopportuna la prolungazione di simili divergenze di legislazione, che si presentano come una vera anomalia, e che tendono a rendere illusoria o noiva la soppressione delle linee di separazione doganale, in quanto che diverse sono le formalità e le cautele applicabili sia ~~entro che~~ ~~esterno~~ ai Negozianti imbarazzati a disporre le mercanzie da usare per le spedizioni di merci dalle antiche alle nuove provincie, o viceversa, e dall'una all'altra di queste, e forse loro disotto per via dall' intraprendere lo scambio che deve così utilmente influire sulla prosperità del Commercio e dell'Industria del nuovo ~~Stato~~ Regno.

Quello che si disse riguardo al campo Doganale può e deve applicarsi, con altrettanta ragione, ~~ad ogni~~ alle Partite di Sali, Tabacchi e Polveri. Oltre al coordinare fra loro le disposizioni

da osservarsi nelle varie provincie di nuova annessione, si trovano

Stipendi per i suddetti rami di privatura, le quali in molte parti si differenziano da quelle stabilite in ciascuna delle nuove provincie, si manifesta urgente il bisogno di parificarle per tutto lo Stato; e specialmente si appalesa la somma convenienza di rendere uniformi le penali comminate, in caso di infrazione alle Leggi, col ridurre, per quanto tocca il consenso e l'interesse della Finanza, ad una proporzione piu' approssimativa al danno che puo' risultare dai casi di contravvenzione.

La riunione delle disposizioni riflettenti i rami di privatura con quelle che concernono le Dogane, era anche desiderabile, perche' in parecchi casi, sono soggetti, tanto questi come gli altri sud<sup>ti</sup> rami, alle disposizioni generali; e cos' viene a conseguirsi lo scopo di maggiore semplificazione del Regolamento.

Per combinazioni indipendenti dal fermo volere del Ministero, non fu possibile di ottenere prima d'ora, il compimento di questo lavoro, in cui dalle varie Commissioni

e dagli Ingegneri dotati di più speciali  
 cognizioni che furono successivamente  
 incaricati di farne l'abstracto e la  
 compilazione, venne promurato, corrispon-  
 -dentemente colla difficoltà della materia,  
 di combinare il dispositivo e l'  
 ordinamento nel modo che sembra  
 migliore, per raggiungere il doppio  
 scopo di fissare le norme da  
 osservarsi e dal Commercio e dai  
 pubblici agenti, e di rendere più  
 agevole l'applicazione, in molti  
 casi in cui è praticabile di  
 farlo senza danno della Sicurezza.

La confisca dei mezzi di trasporto,  
 stabilita per la massima parte dei  
 casi contravvenzionali, venne eliminata  
 dal nuovo Regolamento, come eccedente  
 la proporzione da osservarsi fra la  
 penale nuova ed il danno che  
 la frode arrecava alle Finanze dello  
 Stato, ogniqualvolta l'entità delle merci  
 cadute in commercio trovasi di molto  
 inferiore al valore dei mezzi adoperati  
 a trasportarle.



3 Inoltre, mentre i diritti erano ragguagliati al 50. 60 per cento e più del valore delle merci, poteva sino ad un dato punto, rarisarsi non affatto ecessiva la penale comminata dalla Legge tuttora vigente, cioè la multa eguale al valore delle merci introdotte in frode, <sup>oltre alla loro confisca;</sup> ma anche per la generalità degli oggetti contemplati nell'attuale Tariffa Doganale il diritto non rappresenta più, tranne pochi articoli, una proporzione ecedente il 10. 12 per cento, ed in molti casi affai meno, si ritiene che la semplice confisca di queste merci, ed una multa eguale al loro valore, sia più che sufficiente a garantire gli interessi delle finanze.

Ogni volta poi si tratti di dichiarazione erronea, a vece di due dritti, si propone d'imporre a titolo di multa, un semplice dritto d'entrata oltre quello ordinario dovuto, e nelle infrazioni alle formalità prescritte verrebbe questa multa ridotta alla metà del dritto.

Quanto ai generi di pirateria, sebbene sia necessario maggiormente di mantenere

3

in freno contro le frodi, tuttavia si  
cede, per motivi già spiegati, abbando-  
nando per essi ad abbandonare il  
principio della confisca dei mezzi di  
trasporto, il cui acquisto potrà soltanto  
farsi per cautela delle pene incorse.

La multa fissa di Lire 500.  
contatta che era stabilita per l'abbandono,  
del sale e dei tabacchi, e quella d'  
arbitrio per le polveri, venne con più  
equa proporzione ridotta a L. 30. oltre  
la confisca del genere ed il pagamento  
di cinque volte il prezzo maggiore  
o cui si merita dalla fabbrica il tabacco  
e la polvere, e del doppio prezzo  
per sale.

Per la fabbricazione clandestina  
della polvere si incorreva finora in una  
pena principale di arresto oltre alla  
pena pecuniaria di Lire 1500.

Si è veduto tanto più opportuno  
di astenersi dal proporre l'arresto personale  
in quanto che cessati essendo i motivi d'  
ordine politico che probabilmente consigliarono  
in allora le rigorose misure di legge,

3  
pare debbasi considerare quest' articolo di  
privativa ne' più ne' meno degli altri di  
cui è riservata la vendita al governo.

Di ciò <sup>aggiungasi</sup> che in alcuna delle  
nuove Province, quali sono la Cefania  
e le Romagne, non esiste questo  
tatto di pubblica entrata, e rimane  
tuttora ad esaminare se, sotto l'aspetto  
meramente finanziario, convenya introdurlo,  
o piuttosto si possa abolire nelle altre  
Province il monopolio delle polveri,  
siccome si propone di farlo riguardo ai  
piombi per canna, il cui prodotto però è  
ormai insignificante in confronto a  
quello delle polveri.

Il Ministero adempie alquanto  
tardivamente all' assunto che si era  
prefisso di sottoporre questo progetto  
alla Deliberazione del Parlamento, ma  
coarinto com'è dalla stringente necessità  
di rimediare ai segnalati inconvenienti, e  
che un complesso di disposizioni, ancorché  
lascino forse ancora molte cose a  
degnare, sia ad ogni modo preferibile  
alla disparità di Leggi e Regolamenti

3

oggi esistente, andrebbe ripromettere che  
 i Signori Deputati vorranno auoglier  
 favorevolmente lo schema di legge, con  
 cui ~~avrebbe~~ <sup>verrebbe</sup> approvato, in via di appuramento,  
 il ~~successorato~~ Regolamento delle Dogane  
 e delle Finanze, sotto l'espressa riserva  
 contemplata all'articolo 2° che, nel corpo  
 del 1862, verrebbe riprodotto al  
 Parlamento, colle modificazioni che vorrebbero  
 riconosciute utili o necessarie nell'interesse  
 del Commercio e delle Finanze.

Si vuole inoltre <sup>potrebbe accadere</sup> ~~per accorsi~~ che, nell'  
 intervallo <sup>che dura</sup> ~~di~~ trattenere prima che sia  
 integralmente rivisto ed approvato il ~~corpo~~  
 Regolamento, si producano emergenze  
 tali da non ammettere dilazioni, nell'  
 emendare quelle parti che, per impreviste  
 combinazioni di circostanze, richiederebbero  
 pronto ed urgente provvedimento, il  
 Ministero propone, coll'art. 3°, che gli  
 sia fatta facoltà di disporre, a  
 norma delle urgenze del caso, e senza  
 averne di conseguenza che, malgrado  
 la maggiore dilazione usata, non sia  
 gran fatto possibile di procedere,

nel primordio della sua applicazione alle  
varie promesse avvezze a regolamenti diversi,  
tutti i casi in cui un qualche miglioramento  
potrebbe tuttora introdursi.

Se i Signori Deputati, penetrando  
della difficoltà della posizione, vogliono, come  
giura sperarlo, concedere la specie di mandato  
di fiducia che da essi invoca il Ministero,  
utili conseguenze ne risulteranno per complesso  
del Sistema economico dello Stato in generale,  
e scompariranno i giusti motivi di lagnanze  
che nascono dall'incertezza e divergenza in  
cui è lasciata la parte regolamentaria  
delle Dogane e Privative.

# Progetto di legge

Art. 1.º

Cominciare dal 1860 sarà posto in vigore <sup>in tutto lo</sup> ~~nelle~~ ~~regole~~  
dello Stato l'ammesso Regolamento delle Dogane e Privative.

Art. 2.º

Nel corso dell'anno 1862 il Regolamento medesimo sarà riprodotto al  
Parlamento, colle modificazioni ~~autonome~~ che l'esperienza suggerirà  
d'introdurvi a maggiore facilitazione del Commercio.

Art. 3.º

Quovvino frattanto, nell'intervallo d'una sessione all'altra del Parlamento,  
la dimostrata urgenza di variare alcuna delle disposizioni di detto  
Regolamento, onde rimmaginarmente conulare le cautele richieste  
dall'interesse delle Finanze colle agevolanze che verranno rinnostrate  
praticabili nelle varie Province dello Stato, e fatta fatta al  
Governo del Re di provvedersi con apposite Decreti Regj  
salvo a riferirne al Parlamento nell'occasione ed all'epoca prevista  
all'Art. 2.º.

Art. 4.º

Viene derogato alle leggi ed ai Regolamenti di Dogana e  
Privative ~~preesistenti~~ nelle antiche come nelle nuove Province  
dello Stato.

1183.

Progetto di legge presentato dal Ministro  
alle Finanze (Veggjisi)

Approvazione di un nuovo regolamento  
per le Dogane e le Suiorive.

Terminata del 15. Giugno 1860.

Legge delle Dogane  
e delle Dogane di Privilegio

Titolo primo

Della linea doganale

Descrizione della linea Doganale

Articolo 1°  
La linea doganale è formata: sulla  
frontiera di terra - dall'estremo confine del  
paese dell'estero il territorio dello  
Stato: sulla frontiera di mare - dalla spiaggia  
di terra ferma, e delle isole appartenenti  
allo Stato, eccettuata l'isola di Capri, e  
quella dell'Arcipelago Toscano, e  
dei regolamenti speciali.

Dei trattati e regolamenti speciali

Convenzioni internazionali

Articolo 2°  
Nella presente legge nulla viene derogato  
alle disposizioni contenute nelle vigenti convenzioni  
internazionali, e in vigore, in quanto non siasi derogato da questa legge  
e regolamenti relativi.

Dei diritti di dogana e disposizioni incidenti

Diritti di Dogana in genere

Articolo 3°  
Tutti i merci e gli altri oggetti d'ogni sorta,  
non proibiti all'Entrata, ed il cui transito è  
sottoposto a speciale autorizzazione, vanno, alla  
loro introduzione, al di qua della linea doganale,  
ed alla loro esportazione, al di là della medesima,  
come in caso di reimportazione, soggetti ai diritti  
fiscali della tariffa doganale, ed alle relative



precedente in vigore, <sup>colle</sup> ~~colle~~ ~~colle~~ colle sole esenzioni che vi sono accennate, o risultanti dalle disposizioni citate nel precedente articolo.

Articolo 4.

Le merci ed oggetti esportati perdono la nazionalità, e sono da considerarsi come esteri al loro arrivo nel territorio doganale, salvo nei casi previsti dall'articolo 39 e 40. delle disposizioni preliminari della tariffa.

Articolo 5.

Tutti i dritti di merci non potranno mai essere pagati negli uffici doganali degli Impiegati ed agenti qualunque degli uffici, che coll'adempimento dei consegnatari, o loro rappresentanti.

In violazione di tal divieto dovrà luogo ad una misura di censura che potrà estendersi sino alla revocazione del passò.

Articolo 6.

I dritti dovuti secondo che si trattava di importazione, di estensione dei depositi per la consumazione, di esportazione o di riesportazione, e di transito, saranno dal contribuente pagati nell'atto del rilascio della relativa bolle.

Articolo 7.

Le bolle di pagamento dei dritti saranno da registrare e matricolare nella Dogana, sura consegnate al contribuente all'atto del pagamento.

Cada bolle specificata, secondo i casi, per ciascun colle o esportata, la marca, la qualità, il peso o il numero, e la misura, come pure il valore delle merci, o degli oggetti cui è relativa, colle rispettive denominazioni della tariffa, e l'ammontare dei dritti pagati. La bolle formerà inoltre la stesura dei pagamenti, ed il sempre strettamente necessario per appurare la dichiarazione del contribuente, coll'indicazione dell'ora in cui fu consegnata al contribuente, o ranno che trattasi di merci importate, e di cui

Le merci esportate perdono la nazionalità

Apertura dei Colli in Dogana

Epoca del pagamento dei dritti

Rilascio della bolle a pagamento

Indicazioni nella medesima bolle

9  
Stovamente abbia luogo in un ufficio  
interni, o di deputi che sieno muniti  
di lamina. In ogni bolla sara espresso  
il nome del distributore, il quale sara  
in obbligo di conservarla, ondi comprovare  
detto pagamento, quando ne venga  
richiesto.

Articolo 8.

Le merci esenti da dazio di stivaggio  
(apposite bolle, indicate) per loro qualita, quantita  
o valore.

Articolo 9.

E' vietato di frammischiar nei colli  
di merci esenti dal dazio, oggetti che vi sieno  
sottoposti, sotto pena della confisca di questi.

Articolo 10.

Il colli di merci in regolare movimento  
ed accompagnate dalle debite bolle di Dogana,  
non saranno soggetti a sequestrazioni, o sequestrati  
lungo il viaggio, sino alla loro destinazione.  
Sono poi in obbligo i conducenti di presentarsi  
agli agenti di Dogana, sempreche ne sieno  
richiesti, tutti i ricapiti relativi alle merci di  
cui sono in condotta.

Articolo 11.

Nei casi in cui i colli o recipienti devono  
essere piombati dalla Dogana, i proprietari  
o conducenti pagheranno quella spesa la  
retribuzione che sara stabilita dal Ministero  
della Marina e apposite Esibite di tenuta  
effera nella Dogana.

Articolo 12.

Il comizi e appaltatori del trasporto di  
picchi della Pubblica sono anch'essi soggetti a tutte  
le prescrizioni della presente Legge per le merci  
ed oggetti che trasportano.

Terminano soltanto esenti dalla visita doganale

Merchi esenti da dazio

Divieto di mescolare come medime merci imposte = penale =

Trasporto delle merci a destino

Piombamento dei Colli

Corrieri della Posta-Lettere.

in plichi postali descritti nel foglio in via.

Titolo secondo  
Dell'importazione per terra, fiumi o laghi

Articolo 13.

Chiunque introdurrà nel territorio della linea doganale per terra, fiumi, o laghi qualsiasi specie e quantità di merci o d'oggetti d'ogni sorta, dovunque eseguirà per una delle strade, o luoghi di persona, appreso, stabiliti nell'annessa Tabella A.

Tale introduzione dovrà aver luogo di giorno, prima dei mezz'ora prima del levar del sole, o dopo il tramonto del Sole, salvo le eccezioni portate da trattati internazionali, o da persone speciali.

Non si potrà deviare dall'indirizzo stabilito a un detto punto d'appreso, né caricare, scaricare, o oggetti in qualsiasi luogo, prima di recarsi all'Ufficio di Dogana, e senza previa autorizzazione di questo, riguardando alle merci spiccate sopra barca, sotto pena della confisca di quelle soggette a dazio, e per quelle esenti, di una multa di L. doppia per ogni bale, sempre quando il

Articolo 14.

I oggetti in piccola quantità destinati ad uso particolare, ed oli di sementi, ignave, e generi di grasso, e tutti le merci non sottoposte dalla tariffa ad un dazio maggiore di 6 centesimi, l'ettolito, la misura, il cubitruo, o migliaio, potranno essere descritti in qualunque Ufficio di confine.

Riguardo alle altre merci, l'introduzione per dazio, per la spedizione su altra dogana, o per transit, non potrà aver luogo che presso le dogane autorizzate a tali operazioni, come dall'annessa Tabella B.

Strade Doganali e punti d'appreso.

D-  
Orario.

id-  
Penale in caso di deviamto.

loro valore complessivo d'oggetti L. 100.

Raccolta delle Dogane

Variazioni nella pianta delle Dogane, nelle frotte, negli  
Stabili o punti d'appoggio delle medesime

# ovvero di variazioni le stadi Doganali,  
e punti d'appoggio #

Dichiarazione Scritta = Indicazioni volute nella md.

Dichiarazione verbale; quando accettabile

Invariabilità delle Dichiarazioni; eccezione

Effetto delle Dichiarazioni.

16

Articolo 15

Quovante di ragguaglio o di creare  
Uffici Doganali, Depositi reali, o di  
indifferenza le loro facoltà # si farai con  
apposito Decreto Reale da pubblicarsi.

Articolo 16.

Contemporaneamente alla consegna  
che si farai all'Uffizio delle merci, posto  
quand'essi dovranno presentarsi la relazione  
letta di settimana, ed una Dichiarazione  
scritta, nella quale saranno indicate  
il numero, natura, peso dei colli, e per  
ciascuno la qualità, la quantità, il numero,  
misura delle merci, secondo la denominazione  
della tariffa, il grado, quando si tratta  
d'acquavite in frusto, il valore, la proven-  
ienza, e la destinazione delle medesime.

Tutta però sfera fatta verbalmente  
la Dichiarazione di minute oggetti portate  
dalla persona stessa che li introduce, di  
quelli ad uso particolare contemplati  
dall'Art. 14, inoltre di quelli in genere,  
il cui dritto principale non cade in  
complesso Art. 21, come pure delle merci  
esenti da dazio, qualunque ne sia la  
quantità.

Articolo 17.

Le Dichiarazioni dovranno sfera  
scritte, non si potranno mai venire  
in alcuna parte, termino che prima  
che s' incominci la visita dei colli, oppure  
delle merci alla rinfusa, e dichiarando  
sbida di ripara qualche sbaglio venuto,  
nel qual caso sarà ammessa ad fere una  
altra Dichiarazione.

Articolo 18

Le Dichiarazioni di doganamento

2  
Eccisione per Genova

2  
annullamento delle Dichiarazioni

Differenze riconosciute a fronte delle Dichiaraz. verbali

2  
Oggetti non dichiarati = Benali =

Erroneità riscontrate nella Dichiarazione scritta.

2  
Benali

come sotto giurisdizione obblighino ad pagamento dei dritti, in caso che si faccia per iscritto l'abbandono della merce.

E' fatta eccezione nella sola Dogana di Genova per le merci delle quali si opera la liquidazione dei dritti prima del loro sbarco, o della loro estrazione dal Portofino.

Tutte le parti sono autorizzate dal Direttore l'annullamento della Dichiarazione di soprappiamento, quando abbia motivo di credere che questa sia stata fatta come sufficiente conoscenza delle relative norme, o per qualche altro suo motivo.

Articolo 19  
Le differenze che si riconoscono nella verificaione degli oggetti verbalmente dichiarati sotto all'autorizzazione contenuta nell'articolo 16, saranno sanzionate riparatamente nell'atto dell'uscita del Ducio.

Gli oggetti non dichiarati che si trovano alla visita nelle vetture, sulle persone, o in altri modi occulti, saranno in confisca.

Articolo 20  
La Dichiarazione scritta che non sarà esatta, si considererà semplicemente erronea, ogni qualvolta la composizione dei fogli, la disposizione in capi delle merci, o qualsiasi altro circostanza, non facciano presumere che siavi errore di calcolo o sulla l'esistenza di qualche merce, la vera sua quantità e qualità, o di un carattere che potrebbe renderla suscettibile di maggior dazio.

Per tali Dichiarazioni inesatte si incorrerà nella pena dell'1. metà della differenza risultante tra il dazio d'importazione della merce dichiarata, e quella della merce riconosciuta, oltre ben inteso il pagamento dell'intero Dazio ordinario.

almeno che il dazio corrispondente alla  
merce dichiarata sia minore od eguale  
a quello dovuto sulle merci dichiarate.

Articolo 21

Per ogni altro caso di differenza tra le  
merci e la dichiarazione, questo avrà tenuto  
già infedeli, e dazi luogo alla confisca della  
merce riconosciuta esente, o di qualsiasi diversa,  
salvo sempre l'eccezione di cui nell'ultimo  
paragrafo del precedente articolo.

Quando alle merci toglono il valore,  
le dichiarazioni che non ne contengono  
l'esatta indicazione, in conformità dell'  
Art. 7 delle disposizioni preliminari alla  
Legge, dovranno luogo ad una multa  
eguale al valore evidente delle Dichiarate.

Articolo 22

Per le dichiarazioni semplicemente  
erronee, le merci non saranno ritenute  
sotto sequestro, e potranno continuare il  
viaggio alla loro destinazione, se viene  
effettuato l'immediato pagamento dell'  
importo dell'incassa generale, o data  
cauzione per esse, con formale rinuncia  
nell'atto medesimo per parte del dichiarante  
del fatto della non giusta dichiarazione, ed  
anche se viene pagato l'importo più  
favorevole convenuto col la Dogana in  
titolo di transazione, la cui approvazione  
per conseguire non ha effetto sospensivo.

In tal caso l'Ufficio non dovrà essere  
che in via amministrativa ad avvertire  
avvertendo l'errore di dichiarazione.

Articolo 23

Quando le merci o gli oggetti che  
s'introducono saranno giunti all'Ufficio  
d'ingreso, a cui devono essere presentate.

Dichiarazioni infedeli

9  
Geniale

Conseguenze delle dichiarazioni puramente erronee o riguardo  
delle merci

Stogamento delle merci

2

Merci presentate ad uffici non autorizzati  
allo scaricamento o spedizione delle medesime

Approdo e dichiarazione delle merci provenienti dalla Svizzera  
sul Lago Maggiore - Ommissione della presentazione  
delle merci - Penale

# In ommissione presentazioni di dette merci, o di parte  
delle medesime ad uno degli uffici sopra stabiliti,  
si punirà come contrabbando.

Scaricamento delle merci che continuano a percorrere il  
Lago senza aver scattato i Dritti d'Entrata a Camobbio o Verona -  
Vincolamento di esse -

2

Estensione della Cauzione.

Differenze risultanti nella verificazione - Penali per le eccedenze

2

Penali per le deficienze

se questo si trovano autorizzati al loro doganamento,  
potranno esserli scaricati.

In tal caso dopo la visita, e la liquidazione  
dei dritti, si spedirà al governante la bolle  
di pagamento.

ove detto ufficio non sia autorizzato allo  
doganamento delle merci presentate, od alla  
spedizione delle medesime sopra una dogana  
interna, le merci saranno trattate per i  
provvedimenti da osservarsi.

Articolo 24.

I Padroni e conduttori di barche di  
pescaggio occasionale che in qualunque parte  
del Lago Maggiore, omeri od oggetti  
d'ogni sorta, oggetti di dazio, qualunque ne  
sia la destinazione, dovranno produrre ad un  
e presentarlo ad una delle Dogane di Como  
o di Saronno, fuori la dichiarazione scritta  
e firmata, in tutto conformi alle prescrizioni  
dell'Art. 16, e produrre la carta di bordo. #

Articolo 25

Le merci presentate a Como o a  
Saronno devono proseguir il viaggio sul Lago  
per il dazio ad altra Dogana che dovrà esser  
indicata nella dichiarazione, si dovranno spedire  
in bolle di unione - Cate dazio non potrà  
mai farsi ad un ufficio situato oltre Sesto Galende.

Le bolle di unione dovrà sempre accompagnare  
il carico fino al destino.

Articolo 26

Le differenze che in occasione di visita si  
riscontrano in fronte della dichiarazione, o della  
bolle di unione, dovranno lungo all'applicazione  
delle pene stabilite per le dichiarazioni infedeli  
ed evasive dagli Art. 20. e 21. a seconda dei casi.

Per le differenze in meno si <sup>riscontrano</sup> ~~riscontrano~~ il #  
la pena del pagamento del ~~...~~ <sup>...</sup> contratto.

Consegna delle merci esenti dal dazio d'entrata

Piroscafi - Eccezioni a loro favore -

Contrassegni d'arena di visita ai bagagli trasportati da un punto all'altro dello Stato sui piroscafi.

Il bagaglio di viaggiatori che sul mezza di Botelli si deposita avanti al bordo servizio doganale, passano dal un punto all'altro dello Stato, senza aver la doppia entrata, potranno andare avanti da visita doganale, esentando l'apposizione d'un contrassegno sotto ad ogni d'una marcia, che sarà stabilito dal Ministero della Finanza.

Olii e Vini in transito alle Dogane di frontiera - Formalità relative

Esenzione di visita delle merci all'ingresso nello Stato - Formalità -

b:

12.

Articolo 27

Anche le barche caricate di merci esenti dal dazio di entrata dovranno esporsi a Roma o Livorno, per subire la visita. Per la spedizione di queste merci ad altro luogo di destinazione, si dovrà tenere una bolta di esenzione, che sarà emessa sopra dichiarazioni verbali appoggiate alle carte di bordo presentate all'Ufficio di Dogana.

Articolo 28

onde evitare ogni obbligo accennato nei precedenti articoli 24, 25, e 27 i Piroscafi che fanno la navigazione internazionale sul loro viaggio, quando hanno al bordo un servizio di Dogana, cui è affidato l'adempimento delle formalità sopra

Articolo 29

Per i vini e per gli olii in fiato ed in altri che da una Dogana di frontiera saranno diretti ad un'altra ~~nella stessa~~ Dogana si dovrà, quando non saranno dichiarati per l'immediato consumo, presentarsi per ogni qualità un campione, che a cura del proprietario sarà posto in una scatola garantita o sigillata, e rivestita d'ogni impignante, non che dal proprietario o spedizioniere, e rimesso al conducente, il quale dovrà presentarlo all'Ufficio di destinazione, onde possa riconoscerne l'identità d'ogni qualità. Altre alle altre condizioni, si farà menzione nella bolta di esenzione della suddetta visita, e dell'obbligo che a suo riguardo incombe al conducente.

Articolo 30

Si potranno esimersi dalla visita doganale, nell'Ufficio di frontiera, le merci che si introdurranno a destinazione d'un altro



id  
Eccezione

Guarantigia  
Deposito a farsi per i manufatti in esenzione da visita

id  
Guarantigia  
Deposito speciale per gli oggetti d'oro o d'argento

Condizionamento dei Colli esenti da visita

Riservato alle Dogane di destinazione dei Colli in esenz. di visita  
Ritornamento dei Colli esenz. di visita

uffici, per lo sdoganamento o per deposito, mediante special' domanda nella dichiarazione, in cui sarà obbligo di esprimere e specificare esattamente la qualità, e la quantità delle merci contenute in ciascun collo, ed inoltre il peso lordo di medesime.

Qualora però si abbia sospetto di frode, l'Ufficio potrà sempre procedere alla visita.

Articolo 31

Qualunque sia la qualità delle merci contenute nei colli che si vorranno esentare dalla visita negli uffici di frontiera, dovranno gli introduttori garantirne l'integrità consegnando all'ufficio di destinazione, col depositare a titolo di semplice ditta L. 15 per ogni chilogrammo del peso lordo, o del valore (curione) fessura chi tenesse l'oggetto d'oro, d'argento o d'argento dorato, di gioielli, anche d'argento misto, o qualche altra materia, oppure d'orologi da tasca, per quali tenne una invece, da farsi il deposito dell'ammontare dei ditti e contrassegna special' ed esclusivi, rispettivamente stabiliti dalla vigente tariffa, o dalle sue variazioni.

Articolo 32

I colli che in termini dei precedenti articoli si esentano dalla visita, dovranno esser, nella Dogana d'introduzione, coperti di una seconda involtura, a spese dei proprietari della merce, e oltre all'apposizione di sigilli della Dogana ed entrambi gli involti, a spese dei proprietari, saranno marcate le cuciture dell'involtura esteriore di ogni collo, con un'impronta determinata dell'Amministrazione.

Articolo 33

Allorché i colli a doppia involtura giungeranno alla Dogana di destinazione

esposti nella bolla d'impugnamento, potranno esseri introdotte con altre visite, se saranno riconosciute pienamente intatte.

id

Nuova dichiaraz. del loro contenuto in caso di doganamento

Se all'arrivo dei detti colli nella Dogana di Destinazione, si provide al loro doganamento, senza formalita di presentarsi in iscritto con nuova dichiarazione della merce contenuta, con applicazione delle disposizioni relative alle dichiarazioni per diritto d'importa all'ufficio di primo ingresso.

Articolo 34.

Colli in escuz. di visita che si riconoscano manomesi - Formalita ad osservarsi in proposito

Relativamente manomesi od irregolarita part. all'arrivo i colli giunti sotto duplice invoglio, ed imballati nell'ufficio ne furono constatati con apposita verbale.

id

Penale della manomissione

Se l'alterazione dei colli non e riconosciuta accidentale, o causata da forza maggiore, si incorrera in una multa di £ 200 per ciascun collo, quando anche non consta che ne sia seguito contrabbando.

id

Subtrazioni e sostituzioni - Penale

Qualora dalla visita interna dei colli, od in altro modo venisse accertata la sottrazione, oppure la sostituzione della merce in totalita od in parte, oltre alla suddetta multa di £ 200, si fara luogo alla perdita dell'importo depositato all'ufficio d'ingresso, proporzionalmente alla merce sottratta o mancante, ed a uguale pagamento ove sia stata fatta esazione, indipendentemente da quella del dazio che, secondo la tariffa, sarebbe dovuto sopra la merce sostituita.

Articolo 35.

Circostanze determinanti il dolo nella manomissione dei colli

L'alterazione sara sempre tenuta come fatta a disegno, e la sottrazione

Disposizioni speciali ai colli formati alla macchina.

Bolette a bordo dei colli formati alla macchina

Ommissione consegna alla Dogana di destinazione dei colli formati alla macchina - Penale

Esenzione da visita dei colli trasportati colle ferrovie - Formalità

Mancaenza dei medicinali - Penale

Alterazione accidentale dei piombi - Formalità

o la sostituzione con medesime, quando la  
marca esistente nei colli, sarà in minor quantità  
di quella dichiarata all'Ufficio d'origine, o  
di qualità diversa soggetta ad esame inferiore).

Articolo 36.

Nei colli di refuso e di altri merci formate  
alla macchina, e cerchiati di laminati, saranno  
di regola esenti dalla visita interna, presso la  
Dogana che li spedisce ad un Ufficio interno, o  
li ripone in deposito - qualora però si  
abbia sospetto di frode, si potrà sempre  
procedere alla visita interna dei colli.

Articolo 37.

Nei colli di refuso, relativi agli oggetti  
di cui nel precedente articolo, dovrà indicarsi  
oltre il peso lordo dei singoli colli, anche la loro  
forma comune.

Articolo 38.

Le ommissioni presentazioni di detti oggetti  
alla Dogana di destinazione e quindi con  
una multa corrispondente al valore dichiarato  
dei medesimi.

Articolo 39.

Sotto disposizioni speciali risultanti da  
convenzioni internazionali, i colli di merci  
spediti colle ferrovie, che si vorranno esentare dalla  
visita, e per quel sistema una dichiarazione  
generica, dovranno essere piombati, ed essere  
per i piombi, in cui saranno esclusivamente  
risposti - Il piombamento dei piombi dovrà  
avverarsi in una seconda imballatura.

La mancanza di colli in confronto alla  
dichiarazione, dovrà essere ad una multa di  
L. 200 per collo.

Articolo 40.

Qualora per qualche accidente venissero a  
distaccarsi i piombi, dovranno le merci essere

presentate al primo ufficio che si incontra sulla strada indicata nella bolle, per essere riconosciute, e quando non risulti di alcuna fede, saranno nuovamente girate, e si farà menzione d'ogni cosa a tergo della bolle stessa.

Articolo 41

Quando le merci od altri oggetti intrinseci, saranno giunti alla Dogana di Destinazione, i proprietari o conducenti dovranno presentare ai Fisco i loro biglietti di vendita, e la bolle di cauzione.

La Dogana riconoscerà se i fogli sono muniti di giunte appostate alla Dogana d'origine, se le marche, il numero, il peso, come pure le impronte e segni tutti della merce corrispondano alle disposizioni della Bolle di vendita, e della bolle di cauzione.

Se dalla ispezione risulta che ogni cosa sia regolare, e che i conducenti si siano conformati alle prescritte disposizioni, si procederà sulla Dogana.

Quali si riconosca sul contrabbando commesso a rottura di giunte della vendita, o dell'invio, od in generale con omissione di fogli, dovrà notarsi il fatto nella Dogana, per i provvedimenti da intraprendere.

Articolo 42

Le merci introdotte nella Dogana non aperte al deposito, che in termini dell'Art. 50 delle disposizioni preliminari alla tariffa, saranno considerate come abbandonate, per non esser state dichiarate o ritirate dai proprietari nel termine di due mesi potranno dall'Amministrazione vendersi all'incanto nel modo prescritto dall'Art. 5 delle citate disposizioni preliminari.

Arrivo dei colli alla Dogana di Destinazione - Presentazione

id  
Verificazione dei medicinali

id  
Occellazione dei medicinali

id  
Allegazioni e manomissioni - Misure a prendersi

id  
Vendita delle merci considerate come abbandonate nelle Dogane non aperte al deposito

Distribuzione del prodotto di vendita

\* o in difetto

Laminamento dei tessuti, pizzi etc.

ai Negozianti di ritenere solo merci non laminate, e vendute

\* sotto le pene comminate pel contrabbando etc.

Diritto di laminare i tessuti pizzi etc. introdotti per uso pastorale.

Ma tal caso, il pregio che se ne ricaverà, dev'essere in tutto dovuto a le spese degli incarichi...  
# versata sulla Cassa Depositi e Prestiti in conformità dell'art. 3 della Legge 130 Giugno 1857 alinea 1°  
... non saranno ammessi stati dichiarati per lo scioglimento.

Articolo 43

Le stoffe di seta, fella, lana, cotone, le tele, guappie, tessuti semplici che lavorati con oro ed argento, come pizzi, pizzi, le bonettine, passamaneria, e altri similili lavori compresi quelli di pelletteria, dovranno, al loro arrivo d'intanto, recarsi in Di. Lomina prima di essere rilasciati dalla Dogana. Non sarà lecito ad alcun negoziante di ritenere, trasportare, o vendere simili merci, senza che siano in quel modo contrabbandate. - Nel Lomina sarà esposto o altitamento.

Non si potrà esporre, laminare o altro contrabbando doganale di tessuti, alle stoffe, di ogni specie, bonettine, passamaneria ed ai pizzi, che si prendo introduranno a uso proprio, in proporzione ed aumento alle loro commisioni.

Articolo 44

Dell'esportazione per via di terra, fiumi e laghi

Articolo 44

Le merci e altri oggetti destinati alle esportazioni del territorio dello Stato, dovranno presentarsi di giorno, alla stazione telegrafica di partenza, all'ufficio del luogo d'estrazione, insieme...

Dichiarare e presentarsi delle merci all'esportazione

Facoltà di dichiarare verbale per le merci non godenti  
premio d'esportazione

Designazione, via e termine per effettuare l'esportazione

Formalità d'esportazione delle merci quando non siano  
Ufficio di Dogana nel punto di partenza

Penale contro la violata di dette formalità

Dichiarazione delle merci ammesse a premio d'esportazione

15  
farà la dichiarazione ed è ovvio.

Esportazione di merci con complicità Dell' Art. 16,  
La dichiarazione in un proprio ufficio per tali, non archivi  
si trattata di merci soggette a decisa d'uscita,  
e dopo verificazione, e consegnata al conducente  
della bolle di pagamento, o di esenzione,  
in conformità dell'articolo 7 ed 8, si omessa  
il risultato della verificazione, potrà essere  
altrò sciasse effettuato l'esportazione, per  
la strada che sia scelta dal conducente, senza  
stato indicata sul suddetto ricapito, e nel  
termini ivi prefisso.

Articolo 15.

Qualora si vada all'ufficio di Dogana, al  
luogo di partenza, il trasporto delle merci  
verso la frontiera non potrà effettuarsi che  
per una strada in diretta comunicazione  
col detto ufficio, ed quindi dovrà venire tutto  
presentato in un unico colpo, onde adempire  
agli obblighi di cui nel precedente articolo.

Non si potrà deviare da detta strada,  
né abbandonare detto ufficio, senza l'adempimento  
di siffatti obblighi, sotto pena della confisca  
delle merci soggette a decisa, e di una  
multa di Lire per quintale, riguardando alle  
merci scanti sempre quando il loro valore complessivo  
superi Lire 100.

Articolo 16.

La dichiarazione delle merci godenti di  
un premio d'esportazione, e la cui uscita  
è mercantilmente regolata dall' Art. 11  
delle disposizioni preliminari alla tariffa,  
de' legami da esportazione, seguite o  
singolarmente per carichi separati, dovrà sempre  
essere sottoscritta, e contenuta esattamente nelle  
occorrenti indicazioni, prescritte dall' Art. 16  
della presente.

3

Deficienza di merci esportate a premio - Penale generale

Articolo 47.

La Deficienza che si riconosca sulla quantità dichiarata delle suddette merci esportate d'un premio d'esportazione, daranno luogo ad una multa eguale al valore di quella mancante, e quando la differenza consista nella qualità della merce dichiarata, oltre la verifica di quella riconosciuta diversa, s'incorra in una multa eguale al valore della merce mancante della Dichiarazione.

id  
- Pena speciale alla deficienza di legnami

Significato in legnami, si farà luogo all'esportazione della merce portata dall'ultimo paragrafo dell'Art. 24, ove la Dichiarazione indichi un valore inferiore al vero.

Luoghi per effettuare l'esportazione a premio

Articolo 48.

L'estrazione delle merci esportate a premio d'esportazione, non può aver luogo che per Dogana principale, ed aperta al transito.

id  
- Merce d'esportazione a premio rilasciata da Dogana interiore

Nella bolla che gli Uffici interni, cioè non collocati all'esterna frontiera emettono per l'uscita di dette merci, dovrà essere stabilito lo stradale da percorrere, il tempo necessario per lo scatto, e l'Ufficio proprio cui dover recarsi.

id  
- Verificazione di tali esportazioni alla Dogana di frontiera

Quest'Ufficio riconoscerà l'identità della merce, ed assicuratosi col concorso del servizio attivo, dell'effettiva estrazione della medesima, ne farà l'opportuna attestazione sulla bolla d'uscita, onde possa servirsi all'intervento per ottenere il premio che gli spetta.

id  
- Deficienza o sostituz.  
riconosciuta - Penale

In caso di rilevata Deficienza o sostituzione di merci, saranno applicate le pene stabilite dal primo paragrafo del precedente articolo.

Articolo 49.

Non si fa luogo alla restituzione del

Restitu. dei Ditti d'uscita

Dalle D. U. cita, quando anche l'importazione  
della merce non sia stata effettuata.

Articolo 50

Le disposizioni di questo titolo sono in-  
tutte applicabili all'exportazione della  
merce pel Gran Principato, delle merci  
godenti un premio di esportazione.

La presentazione di questa merce,  
per constatare l'uscita, dovrà farsi  
negli uffici di Roma, o di Livorno, quando  
l'istrazione non segua con bustelli adempiti.

Titolo quarto

Delle introduzioni ed esportazioni temporarie

Articolo 51

Le stazioni che introducano seco loro,  
ad uso proprio, al di qua della linea doganale,  
Cavallo ed altri animali soggetti a dazio  
di bestia, con intenzione di reimportarli,  
dovranno, onde esentarsi dal pagamento  
di tale dazio, provvedersi alla dogana di  
confine, mediante dichiarazione verbale,  
di una bolle di uscita semplice, indicandone  
il numero, la specie, l'età, il pelo, le marchi  
particolari ed il valore.

Il animale che invece andranno  
al di là della linea doganale, simili  
animali, dovranno, per poterli reintrodurre,  
senza pagamento del dazio, farsi rilasciare  
da detta dogana di confine, una bolle di  
circolazione contenente tutte le indicazioni  
sopra esposte.

Tutte bolle non saranno valide per più  
di sei mesi.

Esportazione a premio sul lago Maggiore.

Bestiami - Importazioni temporarie - Bolle a farsi

Bestiami - Esportazione temporaria e reintroduzione -  
Bolle rilasciarsi

Validazione delle bolle



Movimento giornaliero libero circolazione di univa  
attraverso la linea doganale del bestiame esente dal dazio.

Importazione temporaria di attrezzi navali per riparazione  
di bastimenti

Importazione temporaria di recipienti in bastimenti destinati  
all'esportazione di Olii, Vinii ed acquavite

Termine per effettuare la riesportazione di detti recipienti

Dichiarazione scritta delle merci ammesse ad introd. temporaria

Inscrittura di tale dichiarazione - Penale

Articolo 52.

È permesso di procurarsi di giornale stive  
liberale per traversare la linea doganale di  
terra, al bastimento esente dal dazio, condotto al  
pascalo, ai lavori agrarii, alle fide, ed al mercato,  
sotto obbligo di presentarsi all'ufficio di confine,  
come pure con i grani del magazzino in luoghi  
vicini, e simili d'uso; e di farsi esente in  
relativi prodotti.

Articolo 53.

L'importazione esente dal dazio, sotto riserva  
della riesportazione, e mediante la bolle di  
cauzione, prescrite dalle disposizioni preliminari  
alla Costituzione, si estende alle ancore, alle  
cubi, ed agli altri attrezzi appartenenti ai  
bastimenti ancorati nei Porti della Stato  
quando se ne fa l'introduzione per bisogno  
di riparazione. La riesportazione dovrà  
effettuarsi nel termine fissato dalla bolle  
di cauzione.

Un'offerta esente dal dazio, anche con  
bolle di cauzione ha luogo per le botti vuote,  
ed altri recipienti  
d'uso per l'importazione che si potranno introdurre  
per l'esportazione degli Olii, Vinii, ed acquavite  
detti recipienti  
Le botti devono tornare ad uso di bolle  
dentro nel termine di due mesi al più.

Articolo 54

La dichiarazione delle merci da ammettere  
ad importazione temporaria, che non  
non è iscritta in le tele, stoffe, i formaggi,  
ed i legumi, la cui introduzione nelle  
terre del Regno unguerra è specialmente  
regolata, dovrà sempre aver luogo  
per iscritto, e per firmata, e conformare  
le condizioni prescritte dal primo  
paragrafo dell'Art. 16.

Per la dichiarazione non è esente,

si inceneriva, secondo i casi, nella prima o  
portata dall' Art. 20. 21, quando la  
mercè sarà riconosciuta in maggior  
quantità di quella dichiarata, o di  
qualità diversa.

Allochi la quantità trovata in  
meno, si inceneriva, per la differenza  
inceneriva, nel pagamento del Doppio  
del Dazio di uscita, con simile men-  
sura soggetta.

Articolo 53.

Le Differenze che si riconosceranno  
all'atto della presentazione per esportazione  
di merci stive imballate temporaneamente,  
saranno punite:

Le sostituzioni, oltre la confisca della merce  
sostituita a quella imballata, oltre al  
pagamento del dritto d'uscita, cui è  
queste sottoposta dalla Confisca.

Le Deficienze col pagamento del Doppio  
oltre il Dazio d'uscita, per la  
quantità trovata in meno.

Differenze riconosciute nella esportazione

Sostituzioni - Penale

Deficienza - Penale  
di una multa eguale al dritto d'uscita,

Titolo quinto

Del transito

Art. 54

Il passaggio diretto per il territorio dello  
Stato, di merci od altri oggetti, sottoposti a  
dazio di Dogana, è permesso soltanto per le  
stive e gli uffici aperti al transito e  
de' apposti Decreti Reali  
designati nell'Articolo 3.

Alle merci di transito sono applicabili,  
oltre le disposizioni degli Art. 3. 5. 6. 7. 11. 16. 23,  
tutte le discipline da osservarsi per il  
trasporto diretto dal punto d'origine nel  
territorio dello Stato, sino all'ufficio di frontiera,

Punti aperti al transito

Discipline del transito - ~~per le stive~~

Disciplina speciale al transito di Olii, Vini ed Acquavite

Dispensa dal presentare alle Dogane interne le merci in transito - Escessivi e discipline loro relative

# il cambiamento di destinazione non potrà autorizzarsi che da una Dogana aperta allo sdoganamento illimitato  
Transito di polvere da fuoco e cotone fulminante

Transito di tabacco fabbricato, carte da gioco e barocchi

Deficienza di tabacco in transito = Penale

# quando trattasi di tabacco in foglie, e del doppio di questo peso se si trattasse di tabacco lavorato

non che riguardo alla dichiarazione per iscritto, alla spedizione ed alla spedizione).

Le disposizioni dell'Art. 16, concernente il giacuto dell'Fiquarite, e quella dell'Art. 29 riguardante al campione di vini, ed o.b., sono pure applicabili alle spedizioni in transito.

Articolo 57

L'conduttore non è tenuto di presentare le merci in transito ad alcuna delle Dogane interne esistenti sulla strada che gli è assegnato dalla bolle d'uscita, salvo nel caso previsto dall'Art. 40, ed almeno che gli occorra di domandare il cambiamento di tale strada o dell'ufficio di confine, per cui dovessero consumarsi il transito, come pure il transito in deposito, e anche di darne l'istrada in tutto od in parte le merci suddette.

In questi casi si potrà darne soltanto una parte della merci contenute in un fido.

Articolo 58

È proibito il transito della polvere da fuoco, e del cotone fulminante.

Articolo 59

Nessun transito di tabacco fabbricato, di barocchi, o di altre carte da gioco potrà aver luogo, senza speciale autorizzazione del Direttore della Dogana.

Gli uffici di Dogana hanno l'attribuzione di permettere il transito di semplici campioni.

Articolo 60

Le Deficienze o le sostituzioni che saranno constatate nella Dogana di consumazione del transito, sulla spedizione qualunque di tabacco, daranno luogo al pagamento d'oltre una multa <sup>equivalente al</sup> prezzo pagato o cui si vende dall'Fubelle il tabacco in partita di prima qualità <sup>per</sup> i Segari di Roma o simili, sul doppio prezzo

al pagamento d'una multa di

di Lire 200 (duecento), oltre alla confisca  
del tabacco o sigari trovati in sostituzione.

Quando nei tavoli od altre carte  
da gioco, si deficiassero le sostituzioni  
verranno punite col pagamento del Doppio  
di due dritti d'imbollo, oltre la confisca dei tavoli  
o carte trovate in sostituzione.

Articolo 61.

Le spuntature in transito di Sale  
senza luogo, senza l'autorizzazione  
prescritta dal Ministero delle Finanze,  
che prescriverà le formalità e cautele relative  
alle formalità e cautele per ogni oggetto  
speciale di un atto di sottomissione, che sarà  
passato da una casa di commercio di  
notoria rispettabilità.

Articolo 62.

Le Deficienze di Sale che oltre i consumi  
ordinari si stendano, nel limite fissato dal  
Ministero delle Finanze, in ragione della  
Distribuzione, saranno constatate nelle visite  
alle Dogane d'uscita, dovranno luogo ad essere  
puniti corrispondenti al Doppio del prezzo a  
cui dalle Fabbriche si vende il genere in  
consumazione.

Articolo 63.

Le autorizzazioni di spuntature del  
Sale, non potranno essere date a chi  
ne usasse altrimenti in qualunque modo.

Articolo 64.

Le Disposizioni Reg. Nat. 30 al 36  
inclusive, concernenti le spedizioni in esenzione  
dalle visite delle merci contenute in colli, sotto  
Doppia involtura, o formate alla mercantile,  
sono in tutto applicabili a quelle destinate  
per transito, che sotto quell'involtura sono  
visite interne dai colli, quando dalla Dogana

Deficienze e sottom. Carte e tavoli in transito = Penali

Transito Sale = Formalità e cautele

Deficienze Sale in transito = Penali

Rifuso d'autorizzazione al transito Sale

Esenzione da visita alle merci in transito

Consumazione di transito speciali a Genova e Livorno

*D'Alcibi venivano riconosciuti imbutti.*

*Articolo 65.*

*Il transito si compie anche coll' introduzione nel Porto Franco di Genova e nella gitta di Livorno delle merci imbarcate con tale destinazione nel territorio dello Stato.*

*Titolo sesto  
Della Circolazione  
Capo 1°*

*Circolazione nei Comuni confinanti coll'Esaro*

*Art. 66*

*Bolla d'accompagnamento a merci in circolaz. nei Comuni di frontiera*

*È richiesto ad una bolla d'circolazione il trasporto nel territorio dei Comuni confinanti coll'Esaro;*

*id  
Merce per le quali è obbligatoria la bolla*

*Delle Cosequisite in quantità eccedente un ettolitro:  
Degli Stracci in quantità maggiore di due quintali.  
Dei rifiuti d'ogni specie e di qualunque natura, sienta, quando non sono misurati di sommi.  
Di ogni merce solida trasportata dalla Comissa ad un ditto d'entrata d'oltre 20 per quintale, ettolitro, misura, od altra unità stabilita dalla Comissa sopra, o se la merce trasportata si porta un ditto non minore di 2.5.*

*Art. 67*

*Da quali uffici debbasi ottenere la bolla di circolazione*

*La bolla d'circolazione di sopra levata alla Dogana del luogo di partenza, o in tutti i stabilimenti, e in difetto da quella che prima s'incontra lungo la strada per cui si arriva la mercanzia, anche quando proviene dall'interno.*

*Art. 68*

*Prove a fornirsi per le mercanzie merce nazionali*

*Allorchè la merce sarà presentata come nazionale, l'ufficio potrà esigere la prova, anche mediante certificato dell'Autorità locale. Ogni qualvolta si tratterà di merce d'altre provenienze, la giustificazione del pagamento dei dritti dovrà esser lungo colla bolla d'entrata, in cui sarà fatta menzione costituzione*

*id  
Prove per le merci nazionali*

*Art. 69*

*Validità delle bolle di pagamento per ottenere quelle di circolazione*

*Le bolle di pagamento non saranno valide per ottenere quelle di circolazione quando saranno emesse dalla più remota di mercanzie.*

Indicazioni che dee presentarsi la bolle di circolazione

id  
Validità della bolle di circolazione

Bolle di circolazione a mercanti ambulanti - Durata  
e indicazioni della medesima

Merci in circolaz. senza la bolle prescritta - Durata

id  
Bolle scadute di validità - Eff. Conseguenze

id  
Esteri: ~~in~~ delle bolle di circolazione, da timbrare

Art. 70  
La bolle di circolazione deve esprimere la  
quantità e la qualità delle merci, secondo il  
risultato della fatta verificazione, colle rispettive  
denominazioni, ed uniti da varie partite della  
taglia. — Dovrà indicare altresì l'origine  
nazionale, od estera della mercanzia, istando, se la  
mercanzia è estera la bolle di pagamento prodotto  
a giustificazione.

La bolle di circolazione non vale a coprire  
la mercanzia che nel viaggio sia a destinazione, e  
durante il tempo per quale fu emessa.

Art. 71  
Doveranno essere accompagnate dalla bolle  
di circolazione, colle medesime, e con un foglio  
di otto giorni e mercanti ambulanti,  
ovvero dette bigotte, per tutto il territorio  
mercanti senza distinzione di quantità, né di  
provenienza, che trasporteranno nel territorio  
di comuni frontiera, onde scendere.  
Dette bolle dovrà esprimere la qualità,  
e peso delle merci ed effetti.

Art. 72  
Commercio considerato di contrabbando  
gli oggetti e le merci in commercio nel territorio  
dei comuni di estrema frontiera, senza la  
bolle da cui dovessero essere accompagnate  
in forza dell'Art. 66. 67.

La bolle di merci scadute la validità  
e senza alcun effetto, e non gioveranno  
quindi da contrabbando le merci trovate  
in commercio nel suddetto territorio.

Le spedizioni a ritorsione delle Dogane  
per circolazione nei comuni confinanti saranno  
esenti dal diritto di bolle, e non debbono  
essere accompagnate da  
una Dogana interna, e dagli altri effetti.

Dispensazione ai Capitani di Franchigia sui laghi e fiumi delle disposizioni concernenti la Circolazione

Art. 73  
Le disposizioni contenute nell'Orchiodi di questo titolo sono applicabili nei territori dei comuni della sponda dei laghi e fiumi confinanti coll'altro, anche per qualsiasi trasporto per acqua da un punto all'altro di detti territori.

Capo secondo

Circolazione sui laghi e fiumi

Laghi di  
Approdo ~~dei~~ sui laghi e fiumi con merci in Circolazione

Art. 74  
Nessuna barca con carico d' merci, senza distinzione di qualità, che navighi sui laghi e fiumi confinanti coll'altro, può approdare in altro luogo se non in quello o in termini stabiliti nell'ufficio Ducario, nei limiti determinati. In apposite segretarie saranno collocati col mezzo di quei indicatori, uffici d'apito.

Permesso di sbarco

Per detti laghi non si potrà intraprendere, nemmeno in pochi, lo scarico, se prima non siasi ottenuta l'autorizzazione del Prefetto dell'ufficio.

Diritto alle barche di borseggiare o fermarsi fuori dei punti d'approdo

Art. 75  
E' vietato espressamente a qualunque barca, con carico d' merci, 1° di borseggiare, gettar l'ancora, o fermarsi in qualsivoglia altro luogo, fuori degli stabiliti luoghi d'approdo, senza averne prima ottenuta l'autorizzazione, la quale sarà accordata soltanto per quei punti che possono esser necessitati da un ufficio d' Ducario, e per quel tempo che si riputerà di esser necessario. 2° di collocarsi ed introdurre fra la barca e le spiagge o riviere, piccoli battelli, o qualunque altro mezzo natante, che possa servir al trasporto del carico a terra, o inverso dal questo alla nave.

Diritto alle barche ancorate di comunicare colla <sup>spiagga</sup> ~~spiagge~~ per mezzo d' altri piccoli natanti

Spazio in Circolazione sui laghi e fiumi di merci soggette a dazio d'uscita formalità.

Art. 76  
Nella spedizione di merci nazionali, greche o straniere, soggette a dazio d'uscita, da un punto all'altro del territorio dello Stato,



percorrendo un tratto di lago o fiume, guerra  
della cui sponda sia estera, si procederà spedito  
al normale prescritto dall'Art. 116.

La reintroduzione dovrà sempre effettuarsi per un  
punto dove esista una Dogana, cui dovrà venir presentato  
il normale.

Si farà luogo alla percezione del corrispondente pagamento  
di due diritti d'uscita, qualora si venga riscoperto che una parte  
della merce soggetta a detto d'imposta non fosse rientrata.  
Le merci uscite da dogane d'imbarco o d'uscita, e non che  
i piccoli oggetti ad uso personale, non sono soggetti alla d'uscita.

Art. 77

Le Dogane Doganali hanno facoltà di praticare visite  
nelle barche percorrenti le acque di dominio dello Stato, salvo  
le esenzioni risultanti dai trattati, e procedere al fisco  
delle merci che si trasportano in contrabbando sulle medesime.

Art. 78

Dove un fiume o lago separa dall'estero il  
territorio dello Stato, chiunque compirà o fabbricherà  
infruttuoli, dovrà nel termine di otto giorni da quello della  
compila o del provvedimento, farne denuncia per iscritto  
alla Dogana, sotto pena di L. 25.

È vietato a chiunque (singola barca, battelli, in  
dette fiumi o laghi, sotto pena di multa di L. 200, di  
far passare fuori dei punti stabiliti alcuna sorta di  
merci proibite dal territorio dello Stato o di contrabbando.

Art. 79

Le portuali private godono di porte o barche  
non potranno sotto pena di L. 200 far passare  
alcuna sorta di merci proibite dal territorio dello Stato  
o di contrabbando, nei punti o barche nei laghi e fiumi  
si costruirà, per ricorso con irregolarità di  
condimento e raggirazione.

Diritto di visita alle barche percorrenti le acque dello Stato sui  
laghi e fiumi finitimi - Percezione

Denuncia delle barche e battelli destinati alla navigazione  
sui fiumi e laghi finitimi - Ommissione - Penale

id

Diritto d'imbarcare o sbarcare merci fuori dei punti d'approdo  
stabiliti - Penale

Diritto agli Agenti di Dogana di imbarcarsi sulle barche o posti sui  
laghi e fiumi per le ragioni di servizio - Offesa - Penale

Titolo settimo

Del Commercio marittimo

Capo 1°

Discipline per la navigazione

Art. 80

I bastimenti di qualunque bandiera esportati, essenti a bordo merci che dall'istesso si importano, per via di mare nel detto Stato, devono nel viaggio essere accompagnati da un Manifesto firmato dal capitano, e descrivente la natura del carico, il numero in peso e la specie di folla e recipienti, non che le loro merci.

Art. 81

L'ispezione della Dogana si estende alla distanza di dodici miglia marine dalla costa marittima.

I bastimenti che navigano entro tale distanza non possono recusarsi dal ricevere a bordo le visite degli Agenti doganali, dall' esibire loro, e fondere richieste il manifesto, le polizze di carico, e le altre carte di bordo, sotto pena di una multa di L. 200.

Qualora sorgano sommarie differenze fra le carte di bordo e il carico, come pure in caso di fondate sospette di contraffazione, i detti bastimenti dovranno esser scortati a terra al punto più vicino del littorale, e per quanto sarà possibile in luogo dove esista un ufficio di Dogana, per ivi esser proceduto ad una più esatta verificazione.

Art. 82

Per le differenze che risultano per effetto...

Imp. anferzo di bordo o di viaggio

Esposizione della sorveglianza doganale sul mare

Dritto di visita a bordo dei bastimenti in corso - Art. 81 - Penale

Differenze riconosciute sul carico e sospetti di contraffazione - ~~Art. 82~~ - Scorta dei bastimenti a terra

Differenze accertate - Penale

in ogni caso e l'indovino incorreranno nella pena:  
1.<sup>a</sup> Della confisca dei pelli di merca, e degli  
a carico, esistenti in più, o che saranno di  
qualità diverse; e trattandosi di merci sotto  
rinfusa, nella confisca della medesima, quando  
l'eccesso superi il 10%.

2.<sup>a</sup> Di L. 100 per ogni colta riconosciuta  
mancante, e di due dritta d'entrata, trattandosi  
di merci sotto rinfusa, quando la deficienza  
superi il 20%.

### Art. 83

Nel punto doganale incombe di  
ridurre e firmare il Manifesto, allorché si  
reca a bordo, sia nel limite dei dodici mila  
mili della costa, sia nei porti e spiagge.

Nel caso di mancante o di ricusata presenta-  
zione del Manifesto, sulla fialone richiesta,  
il Capitano incorrerà nella pena di L. 200.

Se il Capitano che si riconosce nella  
condizione del carico a fronte del Manifesto,  
oppure per le indicazioni di esso, espone della  
altri carta di bordo, saranno puniti  
secondo dell'Art. 82.

### Art. 84

Dell'obbligo di essere in viaggio muniti  
del manifesto suddetto, non esentato però,  
anche in provenienza dall'estero i legni di  
piccolo cabotaggio non aventi a bordo di merci  
della natura doganale dichiarata avanti  
dal debito d'entrata.

### Art. 85

Il carico delle barche pescherecce, tutte  
le barche e bastimenti provenienti dall'estero  
non possono recarsi in costa, e oltre l'ancora  
d'appoggio, fuori dei luoghi dove esiste una  
dogana.

3.<sup>a</sup> Sono permessi anche di notte il loro

Indirizzo del Manifesto a bordo per parte degli agenti di dogana

id

Mancante o ricusata presentaz. del Manifesto - Penale

id

Differenza o frode del Manifesto o di altre carte di bordo - Penale

Differenza del Manifesto per i carichi di merci esenti dal regio d'entrata

Navigazione e approdi illeciti lungo la costa

id

Appalti illeciti nei punti doganali

id  
Navigazione con carico di generi di proibizione

invece nei porti di guerra d'appello. Dove  
esiste un Ufficio di Dogana.

id  
Contravvenzioni - Penale

Speciali disposizioni regolano il movimento  
dei bastimenti carichi di generi di proibizione.

id  
Altre conseguenze delle Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle prescrizioni di cui  
sopra menzionammo in una multa di 750.000,  
oltre la pena stabilita in caso di comprovato  
contrabbando.

Art. 86  
Anno 86  
Anno 87  
Anno 88  
Anno 89  
Anno 90  
Anno 91  
Anno 92  
Anno 93  
Anno 94  
Anno 95  
Anno 96  
Anno 97  
Anno 98  
Anno 99  
Anno 100  
Anno 101  
Anno 102  
Anno 103  
Anno 104  
Anno 105  
Anno 106  
Anno 107  
Anno 108  
Anno 109  
Anno 110  
Anno 111  
Anno 112  
Anno 113  
Anno 114  
Anno 115  
Anno 116  
Anno 117  
Anno 118  
Anno 119  
Anno 120  
Anno 121  
Anno 122  
Anno 123  
Anno 124  
Anno 125  
Anno 126  
Anno 127  
Anno 128  
Anno 129  
Anno 130  
Anno 131  
Anno 132  
Anno 133  
Anno 134  
Anno 135  
Anno 136  
Anno 137  
Anno 138  
Anno 139  
Anno 140  
Anno 141  
Anno 142  
Anno 143  
Anno 144  
Anno 145  
Anno 146  
Anno 147  
Anno 148  
Anno 149  
Anno 150  
Anno 151  
Anno 152  
Anno 153  
Anno 154  
Anno 155  
Anno 156  
Anno 157  
Anno 158  
Anno 159  
Anno 160  
Anno 161  
Anno 162  
Anno 163  
Anno 164  
Anno 165  
Anno 166  
Anno 167  
Anno 168  
Anno 169  
Anno 170  
Anno 171  
Anno 172  
Anno 173  
Anno 174  
Anno 175  
Anno 176  
Anno 177  
Anno 178  
Anno 179  
Anno 180  
Anno 181  
Anno 182  
Anno 183  
Anno 184  
Anno 185  
Anno 186  
Anno 187  
Anno 188  
Anno 189  
Anno 190  
Anno 191  
Anno 192  
Anno 193  
Anno 194  
Anno 195  
Anno 196  
Anno 197  
Anno 198  
Anno 199  
Anno 200  
Anno 201  
Anno 202  
Anno 203  
Anno 204  
Anno 205  
Anno 206  
Anno 207  
Anno 208  
Anno 209  
Anno 210  
Anno 211  
Anno 212  
Anno 213  
Anno 214  
Anno 215  
Anno 216  
Anno 217  
Anno 218  
Anno 219  
Anno 220  
Anno 221  
Anno 222  
Anno 223  
Anno 224  
Anno 225  
Anno 226  
Anno 227  
Anno 228  
Anno 229  
Anno 230  
Anno 231  
Anno 232  
Anno 233  
Anno 234  
Anno 235  
Anno 236  
Anno 237  
Anno 238  
Anno 239  
Anno 240  
Anno 241  
Anno 242  
Anno 243  
Anno 244  
Anno 245  
Anno 246  
Anno 247  
Anno 248  
Anno 249  
Anno 250  
Anno 251  
Anno 252  
Anno 253  
Anno 254  
Anno 255  
Anno 256  
Anno 257  
Anno 258  
Anno 259  
Anno 260  
Anno 261  
Anno 262  
Anno 263  
Anno 264  
Anno 265  
Anno 266  
Anno 267  
Anno 268  
Anno 269  
Anno 270  
Anno 271  
Anno 272  
Anno 273  
Anno 274  
Anno 275  
Anno 276  
Anno 277  
Anno 278  
Anno 279  
Anno 280  
Anno 281  
Anno 282  
Anno 283  
Anno 284  
Anno 285  
Anno 286  
Anno 287  
Anno 288  
Anno 289  
Anno 290  
Anno 291  
Anno 292  
Anno 293  
Anno 294  
Anno 295  
Anno 296  
Anno 297  
Anno 298  
Anno 299  
Anno 300  
Anno 301  
Anno 302  
Anno 303  
Anno 304  
Anno 305  
Anno 306  
Anno 307  
Anno 308  
Anno 309  
Anno 310  
Anno 311  
Anno 312  
Anno 313  
Anno 314  
Anno 315  
Anno 316  
Anno 317  
Anno 318  
Anno 319  
Anno 320  
Anno 321  
Anno 322  
Anno 323  
Anno 324  
Anno 325  
Anno 326  
Anno 327  
Anno 328  
Anno 329  
Anno 330  
Anno 331  
Anno 332  
Anno 333  
Anno 334  
Anno 335  
Anno 336  
Anno 337  
Anno 338  
Anno 339  
Anno 340  
Anno 341  
Anno 342  
Anno 343  
Anno 344  
Anno 345  
Anno 346  
Anno 347  
Anno 348  
Anno 349  
Anno 350  
Anno 351  
Anno 352  
Anno 353  
Anno 354  
Anno 355  
Anno 356  
Anno 357  
Anno 358  
Anno 359  
Anno 360  
Anno 361  
Anno 362  
Anno 363  
Anno 364  
Anno 365  
Anno 366  
Anno 367  
Anno 368  
Anno 369  
Anno 370  
Anno 371  
Anno 372  
Anno 373  
Anno 374  
Anno 375  
Anno 376  
Anno 377  
Anno 378  
Anno 379  
Anno 380  
Anno 381  
Anno 382  
Anno 383  
Anno 384  
Anno 385  
Anno 386  
Anno 387  
Anno 388  
Anno 389  
Anno 390  
Anno 391  
Anno 392  
Anno 393  
Anno 394  
Anno 395  
Anno 396  
Anno 397  
Anno 398  
Anno 399  
Anno 400  
Anno 401  
Anno 402  
Anno 403  
Anno 404  
Anno 405  
Anno 406  
Anno 407  
Anno 408  
Anno 409  
Anno 410  
Anno 411  
Anno 412  
Anno 413  
Anno 414  
Anno 415  
Anno 416  
Anno 417  
Anno 418  
Anno 419  
Anno 420  
Anno 421  
Anno 422  
Anno 423  
Anno 424  
Anno 425  
Anno 426  
Anno 427  
Anno 428  
Anno 429  
Anno 430  
Anno 431  
Anno 432  
Anno 433  
Anno 434  
Anno 435  
Anno 436  
Anno 437  
Anno 438  
Anno 439  
Anno 440  
Anno 441  
Anno 442  
Anno 443  
Anno 444  
Anno 445  
Anno 446  
Anno 447  
Anno 448  
Anno 449  
Anno 450  
Anno 451  
Anno 452  
Anno 453  
Anno 454  
Anno 455  
Anno 456  
Anno 457  
Anno 458  
Anno 459  
Anno 460  
Anno 461  
Anno 462  
Anno 463  
Anno 464  
Anno 465  
Anno 466  
Anno 467  
Anno 468  
Anno 469  
Anno 470  
Anno 471  
Anno 472  
Anno 473  
Anno 474  
Anno 475  
Anno 476  
Anno 477  
Anno 478  
Anno 479  
Anno 480  
Anno 481  
Anno 482  
Anno 483  
Anno 484  
Anno 485  
Anno 486  
Anno 487  
Anno 488  
Anno 489  
Anno 490  
Anno 491  
Anno 492  
Anno 493  
Anno 494  
Anno 495  
Anno 496  
Anno 497  
Anno 498  
Anno 499  
Anno 500  
Anno 501  
Anno 502  
Anno 503  
Anno 504  
Anno 505  
Anno 506  
Anno 507  
Anno 508  
Anno 509  
Anno 510  
Anno 511  
Anno 512  
Anno 513  
Anno 514  
Anno 515  
Anno 516  
Anno 517  
Anno 518  
Anno 519  
Anno 520  
Anno 521  
Anno 522  
Anno 523  
Anno 524  
Anno 525  
Anno 526  
Anno 527  
Anno 528  
Anno 529  
Anno 530  
Anno 531  
Anno 532  
Anno 533  
Anno 534  
Anno 535  
Anno 536  
Anno 537  
Anno 538  
Anno 539  
Anno 540  
Anno 541  
Anno 542  
Anno 543  
Anno 544  
Anno 545  
Anno 546  
Anno 547  
Anno 548  
Anno 549  
Anno 550  
Anno 551  
Anno 552  
Anno 553  
Anno 554  
Anno 555  
Anno 556  
Anno 557  
Anno 558  
Anno 559  
Anno 560  
Anno 561  
Anno 562  
Anno 563  
Anno 564  
Anno 565  
Anno 566  
Anno 567  
Anno 568  
Anno 569  
Anno 570  
Anno 571  
Anno 572  
Anno 573  
Anno 574  
Anno 575  
Anno 576  
Anno 577  
Anno 578  
Anno 579  
Anno 580  
Anno 581  
Anno 582  
Anno 583  
Anno 584  
Anno 585  
Anno 586  
Anno 587  
Anno 588  
Anno 589  
Anno 590  
Anno 591  
Anno 592  
Anno 593  
Anno 594  
Anno 595  
Anno 596  
Anno 597  
Anno 598  
Anno 599  
Anno 600  
Anno 601  
Anno 602  
Anno 603  
Anno 604  
Anno 605  
Anno 606  
Anno 607  
Anno 608  
Anno 609  
Anno 610  
Anno 611  
Anno 612  
Anno 613  
Anno 614  
Anno 615  
Anno 616  
Anno 617  
Anno 618  
Anno 619  
Anno 620  
Anno 621  
Anno 622  
Anno 623  
Anno 624  
Anno 625  
Anno 626  
Anno 627  
Anno 628  
Anno 629  
Anno 630  
Anno 631  
Anno 632  
Anno 633  
Anno 634  
Anno 635  
Anno 636  
Anno 637  
Anno 638  
Anno 639  
Anno 640  
Anno 641  
Anno 642  
Anno 643  
Anno 644  
Anno 645  
Anno 646  
Anno 647  
Anno 648  
Anno 649  
Anno 650  
Anno 651  
Anno 652  
Anno 653  
Anno 654  
Anno 655  
Anno 656  
Anno 657  
Anno 658  
Anno 659  
Anno 660  
Anno 661  
Anno 662  
Anno 663  
Anno 664  
Anno 665  
Anno 666  
Anno 667  
Anno 668  
Anno 669  
Anno 670  
Anno 671  
Anno 672  
Anno 673  
Anno 674  
Anno 675  
Anno 676  
Anno 677  
Anno 678  
Anno 679  
Anno 680  
Anno 681  
Anno 682  
Anno 683  
Anno 684  
Anno 685  
Anno 686  
Anno 687  
Anno 688  
Anno 689  
Anno 690  
Anno 691  
Anno 692  
Anno 693  
Anno 694  
Anno 695  
Anno 696  
Anno 697  
Anno 698  
Anno 699  
Anno 700  
Anno 701  
Anno 702  
Anno 703  
Anno 704  
Anno 705  
Anno 706  
Anno 707  
Anno 708  
Anno 709  
Anno 710  
Anno 711  
Anno 712  
Anno 713  
Anno 714  
Anno 715  
Anno 716  
Anno 717  
Anno 718  
Anno 719  
Anno 720  
Anno 721  
Anno 722  
Anno 723  
Anno 724  
Anno 725  
Anno 726  
Anno 727  
Anno 728  
Anno 729  
Anno 730  
Anno 731  
Anno 732  
Anno 733  
Anno 734  
Anno 735  
Anno 736  
Anno 737  
Anno 738  
Anno 739  
Anno 740  
Anno 741  
Anno 742  
Anno 743  
Anno 744  
Anno 745  
Anno 746  
Anno 747  
Anno 748  
Anno 749  
Anno 750  
Anno 751  
Anno 752  
Anno 753  
Anno 754  
Anno 755  
Anno 756  
Anno 757  
Anno 758  
Anno 759  
Anno 760  
Anno 761  
Anno 762  
Anno 763  
Anno 764  
Anno 765  
Anno 766  
Anno 767  
Anno 768  
Anno 769  
Anno 770  
Anno 771  
Anno 772  
Anno 773  
Anno 774  
Anno 775  
Anno 776  
Anno 777  
Anno 778  
Anno 779  
Anno 780  
Anno 781  
Anno 782  
Anno 783  
Anno 784  
Anno 785  
Anno 786  
Anno 787  
Anno 788  
Anno 789  
Anno 790  
Anno 791  
Anno 792  
Anno 793  
Anno 794  
Anno 795  
Anno 796  
Anno 797  
Anno 798  
Anno 799  
Anno 800  
Anno 801  
Anno 802  
Anno 803  
Anno 804  
Anno 805  
Anno 806  
Anno 807  
Anno 808  
Anno 809  
Anno 810  
Anno 811  
Anno 812  
Anno 813  
Anno 814  
Anno 815  
Anno 816  
Anno 817  
Anno 818  
Anno 819  
Anno 820  
Anno 821  
Anno 822  
Anno 823  
Anno 824  
Anno 825  
Anno 826  
Anno 827  
Anno 828  
Anno 829  
Anno 830  
Anno 831  
Anno 832  
Anno 833  
Anno 834  
Anno 835  
Anno 836  
Anno 837  
Anno 838  
Anno 839  
Anno 840  
Anno 841  
Anno 842  
Anno 843  
Anno 844  
Anno 845  
Anno 846  
Anno 847  
Anno 848  
Anno 849  
Anno 850  
Anno 851  
Anno 852  
Anno 853  
Anno 854  
Anno 855  
Anno 856  
Anno 857  
Anno 858  
Anno 859  
Anno 860  
Anno 861  
Anno 862  
Anno 863  
Anno 864  
Anno 865  
Anno 866  
Anno 867  
Anno 868  
Anno 869  
Anno 870  
Anno 871  
Anno 872  
Anno 873  
Anno 874  
Anno 875  
Anno 876  
Anno 877  
Anno 878  
Anno 879  
Anno 880  
Anno 881  
Anno 882  
Anno 883  
Anno 884  
Anno 885  
Anno 886  
Anno 887  
Anno 888  
Anno 889  
Anno 890  
Anno 891  
Anno 892  
Anno 893  
Anno 894  
Anno 895  
Anno 896  
Anno 897  
Anno 898  
Anno 899  
Anno 900  
Anno 901  
Anno 902  
Anno 903  
Anno 904  
Anno 905  
Anno 906  
Anno 907  
Anno 908  
Anno 909  
Anno 910  
Anno 911  
Anno 912  
Anno 913  
Anno 914  
Anno 915  
Anno 916  
Anno 917  
Anno 918  
Anno 919  
Anno 920  
Anno 921  
Anno 922  
Anno 923  
Anno 924  
Anno 925  
Anno 926  
Anno 927  
Anno 928  
Anno 929  
Anno 930  
Anno 931  
Anno 932  
Anno 933  
Anno 934  
Anno 935  
Anno 936  
Anno 937  
Anno 938  
Anno 939  
Anno 940  
Anno 941  
Anno 942  
Anno 943  
Anno 944  
Anno 945  
Anno 946  
Anno 947  
Anno 948  
Anno 949  
Anno 950  
Anno 951  
Anno 952  
Anno 953  
Anno 954  
Anno 955  
Anno 956  
Anno 957  
Anno 958  
Anno 959  
Anno 960  
Anno 961  
Anno 962  
Anno 963  
Anno 964  
Anno 965  
Anno 966  
Anno 967  
Anno 968  
Anno 969  
Anno 970  
Anno 971  
Anno 972  
Anno 973  
Anno 974  
Anno 975  
Anno 976  
Anno 977  
Anno 978  
Anno 979  
Anno 980  
Anno 981  
Anno 982  
Anno 983  
Anno 984  
Anno 985  
Anno 986  
Anno 987  
Anno 988  
Anno 989  
Anno 990  
Anno 991  
Anno 992  
Anno 993  
Anno 994  
Anno 995  
Anno 996  
Anno 997  
Anno 998  
Anno 999  
Anno 1000

Il solo bastimento esistente a bordo d'un  
bastimento che fosse approdato ad un punto  
diverso da quelli suddetti, e che si avesse  
sotto l'ancora, non potranno più godere  
del beneficio del deposito, e della riappropriazione,  
e avranno tutte le responsabilità senza altro  
il pagamento di dette d'entrata.

Art. 86

I Bastimenti dopo aver varcato  
a libero partito in qualsiasi costa o porto  
della Porta, devono essi ancorarsi nel sito  
che viene o nel luogo fissato secondo le  
prescrizioni della legge, sotto pena di una  
multa di 7500 lire per ogni giorno di ritardo  
che si verificasse.

Art. 87

I capitani e Padroni di bastimenti  
di qualunque bandiera e portata,  
vento corichi che varcano, dovranno nel  
termine d'ore 24 dal loro arrivo nel Porto  
di Genova e nel termine d'ore 12 in qualunque  
punto d'istano del littorale, rimettere  
un Manifesto d'entrata all'Ufficio della  
Dogana, in cui descriveranno il luogo di  
partenza, gli scali che avranno fatti durante  
il viaggio, la portata ed il nome del  
bastimento, il numero dell'equipaggio, il  
quantitativo marche e numeri dei fidei  
esistente a bordo, il loro contenuto secondo

Prescriz. del Manifesto d'arrivo - Termine, indicazioni

Asseverazione del Manifesto d'arrivo

le polizze di carico, ed il nome dei proprietari e consignatari.

Detto manifesto dovrà essere certificato veridico dai rispettivi Capitani o Padroni, o dai loro raccomandatori.

Art. 88

Documenti a carico del Manifesto d'arrivo

Il Capitano o Padrone dovranno pure produrre a carico del detto Manifesto. In contraria, ogni qual volta ne vengono richiesti dall'Impiegato della Dogana, i suoi d'equipaggio, le polizze di carico, i receipt d'alcuni, ed il manifesto del luogo d'origine.

Art. 89

Operi con polizze all'ordine = Discipline relative

Le merci con polizze all'ordine non potranno rimanere a bordo dei bastimenti oltre i giorni otto. Fuorche questo termine dovranno essere trasportate alla Dogana per restarvi depositate sino al momento in cui il suo proprietario viene fatto conoscere.

Art. 90

Sorveglianza ai bastimenti quando manca la prova del Manifesto o dei documenti richiesti.

Nei termini prefissi, e nel caso di arrivo alla Dogana il capitano o padrone, e gli altri incaricati del bastimento, non possono ritirarsi dai ricapiti giustificativi, polizze e raccomandate sul bastimento il denaro ricevuto d'argente Doganal; che resteranno a bordo a spese del Capitano per sorvegliare le operazioni e per impedire che abbiano luogo carichi o scarichi non permessi.

Art. 91

~~Capitani e Padroni~~ - Formalità e Discipline relative

Il Capitano o Padrone dei bastimenti che hanno sofferto avaccio durante il viaggio dell'ultimo porto estero di provenienza a quello d'arrivo, devono, nel termine di 24 ore, dopo essere stati sommati a libera pratica, fornire costoro medesimi l'opportuno testimoniale avanti il Tribunale di commercio, e nei luoghi

Decreto

ove questo non risale, dovreste l'altro dichiarata  
Pardellieris più vicina, sempre in contraddittorio  
Del Proprietari di Dogana.

Lo stesso si applica allargamento a  
azioni di qualche persona intervenuta nel  
Porto d'arrivo, sia in ordine a tenere un ancore  
nel corso, nel qual caso si potrà far sospendere  
la continuazione della sbarco.

Si capitani e Padroni, nel momento della  
Dogana il manifesto, incomberà d'arrivare  
un certo autentico del detto testimoniale,  
espletando ogni sua propria azione presentabile,  
Dichiareranno nel Manifesto la rispettiva azione  
specificando il genere della mercanzia ed il  
giorno in cui è arrivata, e presenteranno  
prima nel termine di tre giorni al più tardi  
il tutto averi accennato. Così si procederà  
anche in caso d'averli arrivati nel  
porto d'arrivo dopo la consegna del Manifesto.

Art. 92

Il Sostituto governante. Dall'estero  
non possono sbarcare merci fuori dei punti  
stabiliti.

Lo sbarco deve farsi per terra, tranne il  
caso d'eccezione necessitate relative alla  
sicurezza del Sostituto, e non si possono  
d'obviare o trasbordare alcuna quantità  
della mercanzia esistente a bordo senza  
l'opposizione permesso della Dogana, oppure  
la relativa bolle; in qual permesso o bolle  
sempre sempre in ordine alla dichiarazione  
da farsi dai proprietari di detta mercanzia.  
Lo sbarco o trasbordo deve seguire sempre di  
giorno.

La mercanzia che venisse estratta dal  
sostituto per lo sbarco o trasbordo senza il  
permesso o bolle, cadrà in confisca, e giustamente

Sbarco e trasbordi - Disciplina cui sono soggetti

Imparazioni - Penale

che i biglietti impiegati in tali operazioni.

I pagatori e Padroni di Bastimenti  
dei quali sono seguita simile estrazione  
incorreranno nella pena di L. 200. Nel caso  
che risulta emanante geniale colli o merce  
annunziati nella dichiarazione di sbarco e di  
trasbordo, s'incorrerà nella pena prevista.  
Dall' Art. 95.

È multa ai pagatori di Bastimenti come  
pure ai Serventi e Padroni delle Botteghe e  
battelle è sotto pena di L. 100 vietato in  
porti e altri luoghi d'approdo di sbarcare  
o trasbordare, né lasciare da chiunque in  
sbarco o trasbordare merci delle cui specie, qualità,  
e battelle, senza l'esistenza degli Agenti  
Doganali; e prima che siano stati visitati  
dagli ispettori della Dogana, anche  
se non adempite alle altre condizioni  
sopra indicate.

Art. 93

Dalle disposizioni contenute nel precedente  
articolo è fatta eccezione per i biglietti a  
rapporto dei quali lo sbarco può aver luogo  
al loro approdo, medianti la produzione  
del manifesto di bordo in duplice esemplare  
e se vengono richiesti, anche della polizza  
di carico.

Art. 94

Riguardo alle merci soggette a colatura,  
non s'è obbligato d'indicare sul Manifesto  
Collo per Collo, la quantità del genere  
effettivamente caricata, ma solo il numero  
dei recipienti e le loro marche, non che la  
quantità descritta nella polizza di carico, e altre  
carte di bordo, senza l'obbligo della denuncia  
per colto o colatura durante il viaggio o  
posteriormente.

di Napoli  
Norme Speciali ai Piratafi.

Regole per la dichiaraz. di merci soggette a colatura - ~~Differenza~~

Differenza sulla quantità di merci soggette a colatura

Sebbene la quantità risultante dalla  
verificazione della Dogana non corrisponda  
a quella indicata nella polizza di carico,  
o altre carte di bordo, riportata nel Manifesto  
non si fa luogo a penalizzazione, con che sia  
giusto l'indicato numero dei fusti o recipienti.

Art. 95

Differenza nel quantitativo dei colli di merci - Penali

Le Differenze che si trovano nel Manifesto  
d'entrata si ridurranno nel numero dei  
colli di merci soggette a Dazio sursum  
penale:

- 1. Colli confiscati dei colli esistenti  
in più a bordo del bastimento;
- 2. Colli multa di \$ 500 al capitano  
o Direttore per ogni collo mancante a  
bordo del Manifesto, oppure della polizza  
di carico, o altre carte di bordo.

Merzi alla rinfusa - Differenza - Penali

Quando alle merci alla rinfusa prese  
soggette a dazio, le esistenze sursum  
penale colla confisca della quantità  
esistente in più, e la deficienza colpego-  
nente di due terzi d'entrata sulla  
quantità sursumpenale.

Non saranno penalizzati per le  
esistenze che non oltrepasseranno il 10%,  
e la deficienza sursum del 2%.

Art. 96

Colatura per le Differenze

Se nella rinvigione di merci sbarcate  
da bastimento provenienti dall'estero, e  
sottoposte a dazio sursum accertato esidente,  
sursum queste semplicemente oggetto al  
dazio d'entrata, quando non oltrepassino  
il dazio della quantità portata nella  
deklarazione, nessun di esistenze maggiori,  
ogni quantità che risulterà in più di quella  
dichiarata sarà soggetta, secondo il caso,  
alla pena inflitta dagli articoli.

Esistenze accertate sulle merci sbarcate - Colatura - Penali



Deficiente - Tollanza - Pecali

La Deficiente saranno considerate come scampate, e si tolleranno anche con superanno il 2%. Quelli che sono scampati col pagamento di due terzi d'entrata per tutta la quantità, manovrata, ossia trovata in meno di quella dichiarata.

Art. 97

Primanera a bordo - Discipline

Quando un navigio sbarcato all'arrivo nel porto del carico, dovrà per risonamento emettere bolla d'cauzione nel caso di detenzione ad altro punto dello Stato, od una bolla di rilascio nel caso di esportazione all'estero.

Art. 98

Appello di bastimenti con carico di vini in luoghi aperti allo sbarco  
Bolla di dichiarazione - Discipline

I Capitani e Padroni dei bastimenti carichi di vini provenienti dall'estero che approdano lungo il littorale nei punti aperti allo sbarco, e che per le sole circostanze di fatto, vengono presunti di dichiararsi d'entrata o di rilascio; nel primo caso e nei punti non autorizzati al deposito, i vini dichiarati andranno dopo verificazione soggetti all'immediato pagamento dei dritti d'entrata; nel secondo caso, saranno in esenzione di qualunque dritto mercantile di scampate bolla di rilascio in discorso del Macerato.

Art. 99

Case di trabordo nei punti di approdo aperti al deposito e nel Porto di Genova

Nel Porto di Genova, e negli altri punti in cui risiedono Dogani aperte al deposito, le operazioni di trabordo saranno soggette al dritto di ricapportazione, e non le esenzioni dall'arruggine di deposito doganale.

Art. 100

Bastimenti giunti dall'estero  
Dritto di caricar <sup>merci</sup> ~~le~~ ~~merci~~ ~~giunti~~ ~~dall'estero~~, prima d'aver compiuto lo sbarco  
Pecali ai Capitani o Padroni

I Capitani e Padroni dei bastimenti giunti dall'estero in un punto dello Stato non possono, sotto le pene di L. 100, ricoverare a bordo merci di sorta alcuna, qualunque

~~Diritto d'imbarco di merci lungo la costa - Bastimenti diretti all'estero -  
Diritto d'imbarcar merci senza bolla - Penale agli autori dell'imbarco~~

~~Penale ai Comandanti de' bastimenti~~

~~Bastimenti diretti all'estero - Regole di navigazione e d'approdo lungo  
le coste delle Isole~~

~~Bastimenti diretti all'estero - Approdi naturali e forzati di notte~~

~~Penali per l'infrazione al disposto dall'art. 101.~~

~~Diritto d'approdo ai bastimenti con carico di generi di privilegio  
eccezionali~~

munite dei Debiti ricapiti, finché non  
abbiano compiuto lo sbarco delle merci ivi  
destinate.

Incorrerà nella stessa pena di L. 100 chiunque  
imbarcherà sui bastimenti Diretti per l'estero,  
merci di qualunque sorta, che non siano  
suscettive di essere imbarcate dall'opportuna bolla.

Egual pena di L. 100 incorreranno i  
Capitani o Padroni che riceveranno a  
bordo dei loro bastimenti, merci senza gli  
opportuni ricapiti Doganali.

Art. 101

I bastimenti che partono da un punto  
dello Stato, con merci destinate per l'estero  
non possono approdare in alcun punto,  
ove non esista Ufficio Doganale. Non  
possono neppure gettarvi ancore, o scarricare  
le merci, sotto il peso di forza maggiore che  
dovrà esser giustificata.

Art. 102

E' però permesso ai Detti bastimenti  
l'approdo anche di notte in porti ed  
altri punti d'approdo, ove trovansi un  
Ufficio di Dogana, non che la presenza dei  
medesimi

Art. 103

Per le contravvenzioni al sudd. Art. 101,  
i Capitani o Padroni incorreranno nelle  
pene stabilite per contrabbando, nel caso  
che esistessero a bordo dei bastimenti  
mercanzie estere non dichiarate, ed altri col.  
esportate col giuramento di generi d'esportazione.

Art. 104

Non tutto il littorale dello Stato è  
transferito, tranne l'eccezione prescritta  
dall'Art. 112, è proibito l'approdo ai  
bastimenti, strani, o anche qualunque

Regole per la navigazione di tali bastimenti

assenti a bordo Sali, tabacchi e polveri di  
fuoco son appuramento delle Ferriere  
Dello Stato, sotto pena d'ipen considerate  
come di contrabbando, eccettuato il caso che  
fossero intetti d'approvare per forza maggiore.

E' proibito sotto le stesse pene  
adetti legni di selleggiare con pene di  
quarantena, nella distanza di dodici mila  
metri dal littorale.

Art. 104

Per le merci minerali o mineralizzate che  
si spediscono in circolazione per via di mare, e che  
per quinzana a destinazione debbono attraversare  
la città libera di Livorno, i proprietari della  
medesima, oltre al seguire le norme stabilite nell'  
articolo precedente di questo Capo, dovranno pure  
anche fornire verificazioni alla Dogana d'  
imbocco, farne giombare i doli, e sottoporli al  
prelevamento dei campioni, a tutt'effetti de'  
liquidi enumerati nell'Art. -

I Repetti e altre manifatture soggette a  
bolle, dovranno essere licenziate, e avere che lo  
spettatore preferiva

Art 105

I Padroni e capitani dei Bastimenti o barche  
di qualunque bandiera, che entreranno nei Porti  
del littorale di terra ferma, avendo a bordo del Sale  
destinate alle Fabbriche, dovranno nel termine d'ora  
dodici dal loro arrivo, presentarsi all'Ufficio della  
Dogana il Manifesto di Carattera, portante la  
quantità del venere che avranno a bordo, alla presen-  
za di tutti i polizi d' carico, carte, e documenti  
che lor saranno richiesti, sotto pena del pagamento  
di 2° scudo.

Le stesse disposizioni si egualmente applicabili ai  
Bastimenti assenti a bordo Sali che non superiori  
a un'oncia, e fossero avviate in transito per gli Stati.

Appello dei carichi di Sale destinato alle Fabbriche = Presentaz.  
del Manifesto e dei documenti = Indirizzioni = Vermine =  
Penali

id  
Appelli con Sale in transito autorizzati - Discipline

Appalti con Sale per forza maggiore - Discipline

25  
Le presentazioni del Manifesto Devono farsi per il termine di ore quattro dai depositari o Padroni dei Bastimenti o barche armate altri sul a bordo, che appenderanno per motivi di forza maggiore, e sotto la custodia piena del pagamento di lire secento, e della confisca del Sale

Art. 106

Appalti con tabacco destinato alle gabelle - Discipline - Cauti d'appalto

Il tabacco di spettanza della Gabella della Flotta, appartenente per via di mare, non potendosi essere introdotto che per i Porti di Genova e di Livorno, e le fustigazioni e Padroni dei Bastimenti che lo saranno caricate, dovranno in ordine al Manifesto, attenersi alle disposizioni stabilite per le altre merci, quali disposizioni saranno quindi da osservarsi nei casi di appalto per motivi di forza maggiore negli altri punti del littorale.

Art. 107

Appalti con tabacco destinato per deposito a Genova e Livorno

Senza pregiudizio l'appalto nei Porti di Genova e di Livorno in bastimenti armati a bordo tabacchi qualora siano destinati per essere depositati nei magazzini di deposito, e non dovranno mai essere trasportati in altri luoghi, sotto l'osservanza delle regole stabilite in proposito.

Trasporto di tabacchi nei porti di detta Città - Discipline

Senza pregiudizio d'altro autorizzazione del Direttore della Dogana, e sotto l'osservanza delle regole che andranno emanate, il trasporto dei tabacchi nei detti Porti, la qual operazione sarà trattata come la esportazione del deposito, e sottomessa alla stessa disciplina.

Art. 108

Vendimento dei tabacchi riesportati da detti porti

Il tabacco che si riesportano dai Porti di Genova e di Livorno, a seguito d'istruzione dei depositi, o di trasporto, qualunque sia la bandiera con cui vengono trasportati, saranno rivenduti ad una bottega di licenzione, dal scrivano dei Regi Consoli, residenti nei

Norme relative allo scarico delle Cauzioni per  
riexportazione

Scarico delle Cauzioni per tabacchi destinati alla Capraia

Minolamento a cauzione dei tabacchi esportati dalla Capraia

Deficienze, irregolarità e mancanze di scarico - Penali

Libero accesso e ricovero dovuto agli Agenti doganali sui  
bastimenti con carico di generi di privazione

Chiusura nella Sardegna per bastimenti con carico di tabacchi  
e di polveri delle imposte contenute agli Art. 107 e 108.

105 e 110.

Porti esteri, ove i tabacchi sono destinati, ed in  
difetto d'essi dell'Autorità locale.

Detto scarico non potrà considerarsi salvo dopo  
che l'Ufficio principale o l'Autorità locale abbia  
riconosciuto l'esistenza della qualità e quantità del  
tabacco, e videato il manifesto d'arrivo del bastimento,  
che dovrà essergli in ogni caso esibito dal capitano  
per gli opportuni confronti.

Se i tabacchi sono destinati per l'Isola di  
Capraia, lo Scarico della bolletta a cauzione verrà  
rilasciato dal Capitano di diritto marittimo, previa  
la stipulazione e cartello.

Sono pure sporgenti a bolle a cauzione i  
tabacchi che nell'Isola di Capraia vengono imbarcati  
o imbarcati per qualunque destinazione, tranne  
balle di riserva del predetto Capitano scritte sul  
Porto di Genova e di Livorno scritte dall'Ufficio  
doganale, e in conformità del primo alinea  
del precedente articolo.

Art 109

Ove non si riporta l'altresì suddetto, e do  
po risultata deficienza o sostituzione, s'incarnerà in  
una pena pecuniaria della metà del prezzo, cui si esita  
dalla bolletta il tabacco in possesso di persona qualsiasi,  
e fruttandosi di L. 1000 o simile, al prezzo  
di vendita in ragione di 20 al chilogramma.

Art 110

Il Capitano e capitano di bastimenti carichi  
di Sale o di tabacco dovranno ricevere e lasciare  
al bordo le guardie doganali e dar loro convenienti  
ricovero.

Art 111

~~Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 107,  
105 e 110 sono applicabili anche al bastimento della  
Sarda quando è bastimento carico di tabacco, e di  
polveri di sale.~~

Permesso d'approdo dei generi di provvista per provvista di bordo

Dichiaraz. verificazione, suggellamento e custodia a bordo dei medicinali a bordo

Facoltà di depositarli a terra

Definizione - Pericolo

Chiusura di questa disposizione alla Sardegna per i tabacchi e polvere da fuoco

Chiusura alla Sardegna quanto ai tabacchi ed alla polvere da fuoco del disposto dagli art. 104. 105. 110. e 111.

Art. ~~110~~ 111.

Del diritto d' cui all' Art 104 sono esclusi: i bastimenti o navi che approdano nel litorale di terra ferma, sui quali non fanno altro che, badare, o godere del fuoco che per la semplice provvista d' bordo.

Questi generi per provvista d' bordo dovranno pure esser compresi nel manifesto che al termine dell' Art. 87. della presente legge sono i capitani tenuti di presentare alla Dogana, con indicazione della loro quantità e qualità, le quali verificata dall' Agente della Dogana saranno suggellate e chiuse in luogo sicuro del detto Agente, e quindi alla partenza dovranno esser dal capitano o Padrone apprese e lette: dette Agente, che ne procederanno a nuove verificazioni.

Senza poter anche far deposito in quel luogo che sarà stabilito dalla Dogana.

Per la quantità rimanente s' invenerà nella pena del contrabbando.

~~Queste disposizioni e suggellamenti si applicano ai bastimenti che approdano nel litorale della Sardegna con tabacco e con polvere da fuoco.~~

Art. 112

Le Disposizioni d' cui ai precedenti articoli 104. 105. 110 e 111. sono applicabili in tutto il litorale della Sardegna ai bastimenti aventi a bordo tabacchi e polvere da fuoco.

Capo 2°

Esportazioni e Rieportazioni - via di mare.

Art 113

I Capitani o Padroni dei bastimenti che hanno caricato in porto o spiagge del littoral dello Stato, devono prima della loro partenza rimettere alla Dogana un manifesto di tutti i merci che hanno ricevute a bordo, enunciandone i numeri e le specie dei ricapiti doganali, di cui gli sono muniti. Oltre tali ricapiti dovranno presentarsi le polizze d'assicur.

Non sarà permissa la sortita del bastimento che dopo averne ottenuto il permesso della Dogana, sotto pena di una multa di L. 100 sia infliggevole ai Capitani o Padroni.

Art 114

Chi da detta visita si scorge che non esiste a bordo d'un bastimento qualche merce estera non dichiarata o da esportarsi con premio, che dovrà esser imbarcata, il proprietario della medesima che nel caso ottenuto la spedizione, andrò soggetto alla pena pecuniaria, avendo d'importazione della deficiente merce. Alle dette pene sarà pure solidariamente tenuto il capitano o padrone del bastimento, allorchè avrà dichiarato nel suo manifesto la merce mancante.

Art 115

Le merci imbarcate per rieportazione sopra bastimenti della flottata minore di tonnellate quattro, saranno sottoposte all'obbligo del certificato d'assicur sul luogo di destinazione, da spedirsi dall'agente presso cui sono in residenza.

Nei luoghi ove non vi saranno Agenti consolari l'incarico di certificato potrà esser spedito dall'Autorità locale.

In conseguenza le suddette spedizioni di rieportazione

Manifesto delle merci imbarcate per Porto - Documenti prescritti in ~~atto~~ appoggio

Capitoli <sup>id</sup> per la partenza dei bastimenti - Infrazioni - Penale

Deficienza di merci destinate all'estero

Penale ai proprietari o speditori <sup>id</sup>

Penale ai Capitani <sup>id</sup>

Rieportazione di merci su bastimenti inferiori alle quattro tonnellate - Discipline

... (da una bolla di cauzione), la  
 quale, se non fosse scaricata nel termine prescritto,  
 mediante il certificato suddetto, sarà dovuta dal Som-  
 missionario o dal caucionario, l'ammontare del  
 Diritto d'Entrata delle merci caricate come sopra, e  
 dovuto all'Es.

Capo 3<sup>to</sup>.

Circolazione - via di mare -

Art 116

Le merci nazionali o nazionali (per le  
 operazioni dei dritti d'Entrata, imbarcate nei  
 bastimenti che fanno la navigazione del Littorale  
 dello Stato, e destinate a passare da un punto all'  
 altro del Littorale stesso, devono essere accompagnate  
 da una bolla d'Entrata. Quelle merci d'ogni  
 specie, che sono imposte all'Esportazione, dovranno  
 essere accompagnate da bolla d'Esportazione, ogniquale  
 il detto compiere d'uscita che si fa sulla medesima  
 culla le 10 - Le merci estere sono soggette a bolla d'Esportazione.

Le balle nazionali sono laminate e si riporranno  
 in galle sotto doppia involucro e doppia giuntura.

Tali merci debbono imbarcarsi sopra bastimenti  
 nazionali ed essere ammessi al gran battimento.

Nel rilascio della bolla d'Entrata debbono essere  
 accompagnate le dette merci, si sposteranno le  
 norme stabilite riguardo alla circolazione nei  
 Comuni della Giurisprudenza di Terra.

Detta bolla dovrà inoltre essere ristata non  
 solo del visto imbarcare dell'Esportazione Nazionale,

Obbligo delle bolle d'accompagnamento alle merci trasportate da per  
 un punto ~~del~~ altro del littorale dello Stato - Loro natura.

id

Carta speciale ai bastimenti nazionali non laminati.

id

Bastimenti che passano ~~per~~ le merci in circolazione

id

Norme relative alla bolla d'accompagnamento



*Decreto*

ma anche per parte loro d'attestato dell'esistenza  
delle merci a bordo, al momento della partenza del  
bastimento, e di quegli altri costrutti che il Ministero di Finanze ritenga necessari a  
prevenire contro le frodi.

Art 117

Manifesto di partenza delle merci in circolazione - Obbligo di presentazione  
del medesimo - Parole agli Agenti doganali - Penale

1° Capitani o Padroni dei bastimenti che  
fanno la navigazione del littorale dello Stato  
devono nel luogo di partenza, rimettere alla  
Dogana il Manifesto di cui debbono essere muniti  
per le merci che hanno caricate, colli specificazioni  
di ricapiti doganali, di cui quest'ultimo è sempre  
quello, si possono scattare dai porti o decedere dalle  
spiagge, senza presentarsi agli Agenti doganali il  
manifesto medesimo viduato dal Ricevitore.

2° contraventori incorrono nella pena di L. 100.

Art 118

Obbligo di presentare di detto manifesto alla Dogana del luogo di destinazione -  
Termini - Norme per lo sbarco

Il manifesto menzionato nell'articolo precedente,  
e sotto la pena in esso comminata, dovrà essere  
sino all'ufficio della Dogana del luogo di  
destinazione nel termine d'ore due dopo presa  
partenza, né potrà essere neppure a terra per la  
alcuna del carico, senza essere stata presentata  
sufficiente e invariata l'opportuna e autorizzazione  
per lo sbarco.

Art 119

Punti fissati per lo scambio della Sardegna di merci nazionali

Riguardo allo scambio tra la Sardegna  
e la terra ferma dei prodotti edori doganati  
in una delle due parti dello Stato, potrà  
esser effettuato soltanto per gli uffici doganali  
composti di due uffici impiegate, incaricate, con  
intesa le suddette autorità.

Art 120

Esenzione di visita ai bagagli in circolazione fra il continente e  
le Isole soggette al regime doganale - Restrizioni

Le affetti esenti di viaggiatori e degli artisti,  
o dei lavoratori che partano dalla terra ferma  
alle Isole dello Stato soggette al regime doganale,  
e viceversa, sono esonerati in ogni formalità.

non che della verifica interna, meno in casi di fondate sospette, purché risulta dal giornale di bordo non aver il bastimento approdato in alcun porto straniero od esente dal regime doganale. In caso diverso si applicherà ai detti effetti l'azione d'ispezione, solo in quanto concorreranno le condizioni per cui essi la godrebbero se provenissero dall'estero.

Art. 121

Per le merci esportate o nazionali (quelle che si spediscono in circolazione per via di mare) e che per ragioni di debenza debbono attraversare la fitta libera di Livorno, i proprietari delle medesime, oltre al seguire le norme stabilite in precedenti articoli di questo capo, dovranno per un certo periodo di tempo sottoporre alla Dogana di ~~portuali~~ <sup>portuali e d'imbarco</sup> fiamme piombate i folti, e sottoporsi al pagamento dei campioni, se trattasi di liquori menzionati nell'Art. 56.

I folti e altre manifatture soggette a bollo dovranno esser laminati, armati che lo speditori preferiscano riparli in folti sotto doppia involtura e doppio piombo.

Art. 122

Le Dogane della barriera di Terra di detta Città, <sup>esse</sup> dovranno <sup>essere</sup> presentate le merci per l'ulteriore corso, procederanno, per iscertamento dell'identità dei folti e integrità del piombo, alla visita interna dei medesimi, al suggimento d'ogni formalità.

Art. 123

Quando ~~in~~ simili spedizioni vengono fatte dall'interno della Toscana ad altri punti dello Stato, le formalità di partenza saranno fatte alle Dogane del luogo di levata della merce, ed alla barriera di Terra della città di Livorno, che e quella d'arrivo alla Dogana del luogo d'arrivo.

Discipline Speciali alle merci in circolazione per via di mare che attraversano la Città di Livorno

Laminamento a doppio piombamento per i folti

Verifica alla barriera di Terra a Livorno delle merci giunte per mare

Osservanza delle formalità per le merci provenienti dall'interno della Toscana

\* nel primo caso dovrà accertare l'identità dei folti e l'integrità dei piombi etc.

Differenze accettate su tali merci - Formale

Art 124  
Le Differenze sulla <sup>e quantità</sup> qualità, che venissero  
accettate si nel primo che nel secondo caso e  
~~subiranno il trattamento stabilito dall'~~  
Art. saranno luogo alla confisca delle merci che  
rituleranno eccedenti o sottitute.

### Capo 1<sup>to</sup> Manfraggi

Accettamento dei manfraggi - Formale

Art 125

Nei casi di manfraggio o d'innalzamento  
di bastimenti, egl' Impiegati e Proposte della  
Dogana si occuperanno senza dilazione sul  
luogo ove sarà accaduto l'infortunio, e nel  
momento dello stesso tempo avviserò egl' Officiali  
della Marina, ed altra Amministrazione  
interessate di provvedervi

Deposito e custodia degli oggetti recuperati

Le merci salvate saranno messe in  
deposito, egl' Impiegati e Proposte della Dogana  
custodiranno di concerto cogli Agenti di questa  
effetti Doganali dei Detti Officiali di Marina.  
Egl' Impiegati e Proposte sottoscriveranno di  
natura d'ispezione e di decisione degli  
effetti salvati, e sottoscriveranno egl' Atto che  
saranno esec. dagli Officiali competenti, e dei  
quali servi loro copia una copia.

Verboli di recupero

Art 126

Attestazione della vendita d'oggetti recuperati

Nel caso di vendita delle merci che  
non saranno d'impedire alla medesima  
Darsi significare alla Dogana il prezzo della  
vendita, sotto pena del pagamento in proprio  
di tanto sulla totalità delle merci descritte  
nel verbale.

Intervento degli Impiegati di Dogana o della Marina

Egl' Impiegati della Dogana saranno  
presenti alla vendita, per curare la liquidazione

Capo 5<sup>o</sup>

Disposizioni diverse

Art. 127

Si potranno ritenere sotto sequestro i bastimenti ed attraggi per il pagamento delle multe invese dai Capitani e Padroni dei medesimi, se non viene per ora data cauzione, o se il loro pagamento non si trova ultimamente esibito.

Art. 128

Il Capitano e Comandante d'ogni sorta di <sup>di guerra mar' detori</sup> ~~mercantili~~ della ~~Reale Armata~~, tanto nell'anchora che nella sortita dai porti del littorale, non potranno recusarsi dall'adempire le formalità prescritte per i Capitani e Padroni dei bastimenti mercantili, sotto le pene a questi comminate per tale rifiuto. E' detto legge dello Stato non potranno peró mai essere tollerate per qualunque motivo.

Art. 129

Il personale dei portoli ed altri Amministrativi della Reale Armata, quando ne siano richiesti dall'Amministrazione della Dogana, devono adoperarsi con ogni cura ad impedire le clandestine introduzioni ed esportazioni di merci e di ogni altro genere il ferreo.

Art. 130

Il personale dei Porti e Spedizioni non rimborsaranno il biglietto di Sortita, ed il permesso di partenza ed altro bastimento, se non saranno loro presentate le ricevute del pagamento dei dritti dovuti, e il permesso di partenza della Dogana.

Sequestro di bastimenti ed attraggi a cautele delle multe

Esecuzione delle formalità imposte ai legni da guerra ~~mercantili~~ - Perali ai Comandanti in caso di rifiuto

id  
Esecuzione di tali leggi dal Sequestro

Concorso degli Impiegati della marina mercantile a tutelare l'esecuzione delle leggi di dogana e di private

\* e generi di private

Licenza di tutti Impiegati alla partenza dei bastimenti

Art. 131

In caso di opposizione o ribellione negli Agenti  
 Doganali nell'esercizio delle loro funzioni, per  
 parte dei Capitani o Direttori di Macchinette,  
 mercanti, i Capitani dei Porti o spiagge,  
 Corsoli e Vice-corsoli, non che i Comandanti di  
 Eserciti che si trovassero in armato, dovranno  
 prendere subito, per le loro parti, le  
 misure della legge.

Opposizione o ribellione agli Agenti doganali

## Titolo Ottavo

### Delle fabbriche e dei Depositi nei Paesi di frontiera

Art. 132

Senza una speciale autorizzazione del Ministero delle Finanze, non si potrà stabilire nel territorio di comuni d'estrema frontiera, e neppure nella terra Del Reo, neppure depositi di merci, oggetti fabbricati, liquori, e d'altre oggetti simili a quelli che sono soggetti a licenza doganale alla loro importazione dall'estero.

Non si considererà come fabbrica l'esercizio di una miniere di due felci, quando si lavora per proprio conto.

Art. 133

Non sono considerate come depositi, e quindi non sono colpiti dalla disposizione del precedente articolo le scorte di merci che tengono i mercanti al minuto in relazione corrispondenti al loro negozio più prossimo locale.

Art. 134

Sono tollerate nelle nuove Province dello Stato, le fabbriche esistenti nei comuni confinanti immediatamente all'estero.

Contro il termine per il quale dalla pubblicazione delle presenti, i fabbricanti o Direttori degli stabilimenti dovranno conformarsi alle prescrizioni contenute nell'Art. 139, e successivamente a tutte quelle contemplate negli altri articoli di questo titolo.

Art. 135

Le autorizzazioni di cui all'Art. 132 potranno essere vincolate a discipline che rafforzino la finanza contro le frodi.

*senza autorizz. speciale*  
 Divieto di stabilire fabbriche o depositi vincolati al commercio  
*senza autorizz. speciale*

in caso di contratti d'importazione, e

Escezione per le fabbriche

Escezione per i depositi

Dispositi. concessi per le fabbriche nelle nuove Province

Condizioni imposte alle medesime

Vincoli dell'autorizzazione delle fabbriche o depositi

Dipendenza delle fabbriche e depositi

Art. 136

Qualunque di tali manifatture e depositi stabiliti, o no, dietro speciale autorizzazione, è posto nella dipendenza, e sotto particolare vigilanza della Dogana più vicina.

Art. 137

Diritto di stabilir fabbriche o depositi a chi ne tenga sulla frontiera limitrofa dell'estero - Decadenza dall'autorizzaz. ottenuta.

Il proprietario d'una delle dette manifatture o depositi, il quale possiede altro stabilimento dello stesso genere nel territorio estero verso la frontiera limitrofa, non potrà ottenere l'autorizzazione prescritta dall'Art. 132, né continuerare la tenuta di quello esistente nello Stato, salvo che abbandoni l'altro o lui appunto nello Stato estero. Con ogni specie di sùbordinazione l'autorizzazione, questa s'intende come un'eccezione, e conseguentemente d'unico effetto.

Art. 138

Revocazione della licenza quando il proprietario dello stabilimento sia colto in contravvenzione

Sempre quando il fabbricante o proprietario dello stabilimento sarà colto in contravvenzione, l'autorizzazione accordata, o la licenza per la continuazione di quella precedente, potrà essere revocata dal Direttore della Finanza, in perpetuo o temporaneamente secondo la gravità della contravvenzione.

Revocaz. estendibile in caso di contravvenz. per parte degli intermediari allo stabilimento

Queste disposizioni sono perimenti lungo tutto la contravvenzione (ovvero somme) delle scritture, gravate, ed altre persone addette allo stabilimento, qualora costoro operino o servano per tolleranza colpevole, o connivenza del fabbricante o proprietario.

Art. 139

Consegna alla delle <sup>fabbriche</sup> ~~stabilimento~~ alla Dogana - Formalità.

Il fabbricante o Direttore dello stabilimento dovrà entro il termine di cui parla l'articolo precedente, dopo l'ottenuta autorizzazione, o dell'abbandono della propria licenza per persistente tolleranza, presentarsi al Direttore della suddetta Dogana una scrittura del lui sottoscritta, nella quale sia espresso

- 1° la sede dello stabilimento
- 2° il luogo della sua ubicazione
- 3° la precisa distanza d'esso dal confine

id  
Consegna delle variazioni occorse

4. Il numero degli operai addetti, compresi quelli che lavorano nelle loro private abitazioni per conto dello stabilimento.

5. La quantità e natura degli oggetti che si possono produrre fabbricare nel corso d'un mese.

6. In caso di variazioni circa il numero degli operai o nella natura degli oggetti che si producono, come pure d'aumento o diminuzione di più del quarto della presente entità della mensile fabbricazione, si dovrà fare alla dogana una nuova notifica della manifattura entro un mese dall'avvenuto cambiamento.

id  
Notificazione dei depositi

La notifica per i depositi si limita ai dati necessari a farne conoscere la località, entità e natura.

id  
Ommissione delle consegne - Penale

7. Ogni fine di tali notifiche, o la loro infedeltà vanno sanz. ad un giorno di L. 2.0. estensibile fino a L. 200, secondo i casi.

Art. 140

Marca particolare di fabbrica da apposti a' tessuti sul telain

8. I tessuti di seta, di gatta, di cotone, di lana, di seta, indipendentemente dalle succennate similitudine notiche, devono portare di loro da' telaini detti tessuti ed altri oggetti appresi una marca particolare, precisamente fatta conoscere dall'Amministrazione della Dogana.

id  
Mancanza di tale marca - Penale

Ogni marca non fabbricata nel luogo dove l'industria appresca lavorava, indicata, deve essere contro il telaino alla prima istruzione per averla.

Art. 141

id  
Apposiz. gratuita del bollo di Dogana a' tessuti sul telain

9. I tessuti ed altri oggetti rivestite della marca suddetta del fabbricante, possono di loro albinati e bolli dal telaino essere sottoposti al bollo della Dogana, senza spesa alcuna per il fabbricante. Al tal effetto dovrà nel momento d'iscrizione della Dogana, cioè prima della fabbrica, per apporre il bollo determinato dall'Amministrazione.

id  
Obbligo di avviso alla Dogana

Art. 142

id  
Laminamenti dopo l'ultimazione

10. I tessuti ed altri oggetti così ultimati dovranno essere presentati alla Dogana per esserli muniti di bolli.

id  
Mancanza della precennate bolli - Penale

11. Indovini qualsiasi sono trovati nella fabbrica o fuori, e rivestite della marca o bolli accennati da due articoli



procedenti; oppure della lamina saranno considerati  
come di contrabbando.

Art. 143

Nei depositi della Dogana incaricata d'impedire  
la manifattura ed i depositi omni mansioni, e per mezzo  
del piano che collettivamente del circondario, si procederà col  
affidamento della più vicina stazione di posta avviata  
nei locali a dipendenza degli uffici depositi e manifatture,  
con il consenso d'alcuna Autorità giudiziale o comunale,  
a meno bisogno d'una apposita autorizzazione, perchè tali  
visite si effettuino di giorno, e nelle ore di lavoro, e d'apertura  
dei depositi.

Nella suddetta visita il proprietario o direttore della  
stabilimento deve prestare per tal richiamo d'una  
serie di richieste dall'Ufficio Doganale sotto pena d'aver  
multa di L. 1.

Art. 144

Nessun altro visita in locali esterne in  
suddetti stabilimenti potrà dagli Agenti Doganali  
prestare sul territorio dei comuni di frontiera  
o nelle terre del Regno Maggiore, se non sotto l'ispezione  
della autorità generale, e sopra l'Art. 251.

Diritto agli Impiegati doganali di visita diurna ai depositi e fabbriche

in

Obbligo di concorso del proprietario - penale per il rifiuto.

Eccezioni al Diritto di visita

## Titolo nono

### Del deposito

Art. 145

Il Deposito Doganale consiste nella funzione d'introdurre le mercanzie provenienti dal fuori Stato in appositi locali, con obbligo di pagamento in Diritto di Entrata se sui sono imposti, e di rimpiantarle nel termine fissato per la Dogana del Deposito.

Art. 146

Il Deposito è:

Reale, Speciale, o Fittizio

Illimitato o Limitato.

Si intende per Deposito reale quello che è sotto l'immediata custodia di un Ufficio Governativo, cioè quando le merci si depositano in magazzini dipendenti della Dogana, ed in locali privati sotto la diretta ed esclusiva vigilanza degli Agenti della Dogana.

Per deposito speciale, quello formato da una Società o dal un Municipio o da un'associazione del Governo, come viene spiegato dai successivi articoli.

Per Deposito fittizio, quello che è in locali d'uso privato fuori della Dogana, ed è una immediata dipendenza, così che ha custodia delle merci si fa dall'Ufficio Doganale, insieme ai proprietari della mercanzia.

Art. 147

Nel caso in cui giungesse ad una Dogana oggetto al deposito, merci vincolate al bollo di cauzione, senza che l'ufficio in esse specificato sia stato destinato per idoneamente a far deposito, il proprietario o chi per esso

Definizione del Deposito doganale

Specificazione delle varie sorta di deposito

Operi giunte a Dogana di deposito senza determinazione di trattamento  
Obbligo della dichiarazione in proposito

Noni Dichiarare in qualità Delle Due specie delle  
condizioni intenda farsi per buona, né si potrà  
Dichiarare per altro per deposito e per altro per  
indogoramento.

Ora queste Dichiarazioni non si effettuano  
all'arrivo Delle merci, saranno esse considerate  
come Dichiarate per Deposito, e si subiranno  
il trattamento.

### Deposito reale

Art 148.

Colta Dichiarazione per Deposito reale si  
assume l'obbligo di pagare i diritti d'Entrata  
pel caso d'insurggio in consumazione delle merci,  
non che quelli d'insurggio.

Decorato il Deposito e inerte alla merce la  
guaranzia degli incassati diritti.

Art 149.

Per le merci irregolarmente scartate all'atto  
dell'espansione in Deposito reale, <sup>secondo il deposito</sup> ~~per altro al deposito~~  
Dell'Art 165  
Dell'Art 148, e rimessi occupati in custodia  
d'ufficio, la Deficienza che risulterà dopo il  
loro Deposito, non sia soggetta se non al pagamento  
del dazio d'entrata per la quantità trovata  
Deficiente al di là dei colli trovati contemplati  
Dell'Art 179.

Art 150.

Le Dogane aperte al Deposito illimitate o  
limitate sono colte rispettivamente denotate individuali  
nell'annuo per tabella C.

La Durata Del Deposito reale potrà essere  
d'un anno.

Il pagamento Delle merci nei Depositi reali,  
potrà, se gli è possibile, essere da  
Diettori governate d'un altro anno.

Art 151.

Le merci occupate d'esporsi i colli Depositate

id

Effetti della dichiarazione - Conseguenze

Effetti della dichiaraz. per deposito reale

Deficienza oltre la tolleranza di merci in deposito verificata all'istruzione

Designazione delle Dogane aperte al deposito

id

Durata del deposito reale

id

Concessione di proroga

Apertura e dimozamento di colli in deposito - Disaffino

in  
 Mallaggio, reimballaggio, dimezzamento delle merci - Condizioni

per estorcere nuovi accampioni, per sostituzione delle  
 merci ai compratori, o per dimezzamento di  
 cui si scalfisce il bisogno ed al quale nulla  
 attinge a termini del susseguente paragrafo.  
 Sarà ammesso che anche lo stabilimento di  
 reimballaggio di colli, non che il dimezzamento  
 delle merci contenutevi per la formazione di  
 Colli più piccoli, in circostanze di guerra  
 dovranno soltanto collocarsi sempre oggetti  
 derivati da un solo collo originario.

Art. 152

Discipline e formalità relative alle operazioni suddette

Delle operazioni non potranno eseguirsi  
 che dietro permesso del Capo d'Ufficio, e sotto  
 intervento d'un funzionario, il dovranno  
 essere annotati sul Registro d'imbrogliam  
 del Deposito, il peso, oneri e numeri dei  
 nuovi colli che si formano, non che la bolle  
 di pagamento emessa per quella parte delle  
 merci che sempre sopravvive.

Art. 153

Formalità relative all'estrazione delle merci dal deposito

L'estrazione di merci dal Deposito, non potrà  
 aver luogo che in seguito a dichiarazione del  
 proprietario, o di un suo rappresentante legale,  
 che dovrà esser presente alla varificazione.

Art. 154

Vendita delle merci alla cessazione del beneficio di deposito

Le merci operazioni del termine soprannominato  
 quando in via di guerra per la durata del  
 beneficio di Deposito, le merci introdotte non  
 sono ritirate, potranno essere vendute agli  
 incanti, nelle stabilite forme.

in

Distribuzione del prodotto di vendita

È nel caso del prezzo che se venissero emise,  
 dedotti i dovuti dritti di Dogana, e non che  
 quelle di imballaggio, e le spese di vendita  
 sarà sempre ai proprietari, o tenuto a loro  
 disposizione, si disporrà in conformità  
 dell'art. 42.

Diritto di precedenza di merci a diritto differenziale nel deposito

Art 155

Non possono essere ammessi in deposito nelle stoffe magazzinate, merci d'egual natura, ma soggette a dritti differenziali, e dovranno essere custodite in siti separati

~~Esclusione~~ <sup>Esclusione</sup> ~~speciale~~ dal deposito di merci non soggette a dazio

Art 156

In nessun caso le merci esenti da dazio, esenzionali, o nazionalizzate col pagamento dei dritti d'entrata, possono essere ammessi in deposito, nelle stoffe lavorate in cui si facciano merci soggette al dazio d'importazione.

Art 157

Se le merci rimaste in deposito più di un anno, il diritto di magazzinaggio si deve esigere subito dopo la scadenza di ciascun anno, a contare dall'iscrizione in deposito.

~~Esclusione~~ <sup>Esclusione</sup> ~~speciale~~ <sup>annuale</sup> per la riscossione del dritto di magazzinaggio

Proporzioni in cui è dovuto tale dritto

X

Il dritto di magazzinaggio è dovuto per l'intera quantità della merce ammessa in deposito, senza riduzione di sorta, anche quando quella esistente fosse invariata o invariabile.

**Deposito speciale**

Art 158

Le Società o Municipi che in alcune stabilimenti per conto proprio depositano, pagano e loro dal Governo, un'imposta, non che si sottomettono a un'imbarco di tutte le specie di amministrazione e di sorveglianza, che fanno dal medesimo (giudicate) concessione).

Art 159

Le domande d'imprescrizione per tale progetto al Ministero delle Finanze dovranno essere corredate con un tipo regolare del fabbricato, destinato per il deposito speciale.

Domande e documenti a loro carico da presentarsi per tali stabilimenti

Autorizzazione di tali depositi e forme di esse

Le merci ammissibili al Deposito speciale saranno determinate dal Ministero degli Affari Esteri.

Le condizioni per i dritti di favore della Dogana

Durata del beneficio di deposito speciale

ed  
Prerogative e condizioni di esse

Conteste finanziarie per il trasporto delle merci a depositi speciali

Art 160

Dopo approvato il progetto di legge presentato dal Municipio di Società, il Ministero promosse l'autorizzazione del deposito per mezzo di Decreto Reale, in cui si stabiliscono le condizioni speciali e le altre stabilimenti per il deposito.

Art 161

Il Municipio di Società che aveva ottenuto dal Governo la facoltà di stabilire depositi speciali, promosse per mezzo di Decreto Reale, l'istituzione del deposito per tutte le merci che sono ammissibili, dipendentemente dall'istituzione di un deposito speciale.

Art 162

La durata del beneficio di deposito speciale, tenuto conto della Società e Municipio, potrà essere di anni tre. Le spese per il servizio delle merci in detto deposito speciale potranno essere autorizzate, secondo il Ministero delle Finanze, dietro proposta del Municipio, e sulla domanda motivata del interessato.

Art 163

Per il trasporto dei depositi d'approdo, e delle stazioni delle ferrovie, al deposito speciale di merci che sono ammissibili a detto deposito, si fanno somme convenienti soltanto, senza bustarelle speciali, e i riserve al Ministero delle Finanze di prescrivere quelle cautele che a seconda delle disposizioni e delle località saranno giudicate necessarie.

Obbligo della dichiaraz. regolare per l'introduz. delle merci nei magazzini di dep. speciale

id

Bolla d'introduzione relativa

Verificaz. delle merci prima dell'introduz. in deposito

id

Differenze risultanti dalla verificaz. suddetta - Scuali

Asserzione del risultato di visita per parte dell'Amministrazione del Deposito, ed effetti di essa

Registro d'introduzione delle merci esportate in deposito

Art 164

Non possono essere ammessi in Deposito speciale, se non in base d'un apposita dichiarazione, sottoscritta dai proprietari.

Tale dichiarazione deve essere apposta da una bolla d'introduzione in deposito, e venir contenuta in copia alla matrice della medesima.

Art 165

Prima di operare l'introduzione in Deposito si dovrà procedere alla verificazione materiale delle merci in contraddittorio del proprietario, o di chi lo rappresenta, non che dell'impiegato della Dogana, e scoli degli dell'Amministrazione del Deposito.

Se da tale verificazione verranno a risultare delle differenze a favore della dichiarazione, queste saranno trattate a termini degli Art. 20 e 21.

Art 166

Il risultato di visita all'atto della consegna doganale della bolla d'introduzione, dovrà esser sottoscritto anche dai rappresentanti l'Amministrazione del Deposito, per i quali solennemente coi proprietari sarà da questo momento responsabile verso la Dogana per i diritti d'entrata e per le multe, cui fossero tenuti di soddisfare, a mente dei susseguenti articoli.

Art 167

La merce che nel risultato di visita <sup>contiene</sup> effettivamente contrabbandi nel deposito farà oggetto d'un conto d'introduzione apposto nel Registro speciale, che dovrà presentarsi l'esatto quantità e qualità, non che tutti i contrabbandi fatti a stabilire l'identità dei folla esportati sotto i quali è contenuta.

Dichiarazione d'introduzione delle merci da rivellarsi al loro proprietario

id

Variatione di tale dichiaraz. per parte della Dogana

Prese di proprietà delle merci per cessione di tali dichiarazioni

id

Variationi conseguenti dal pass. nel deposito d'introduzione

Chiusi dei Magazzini di deposito speciale

Invenire alla merce della garanzia dei dritti d'Inghilterra

Privilegio per la riscossione dei dritti di dogana

Approvaz. delle tariffe per dritti di magazzinaggio - Eccezione

Art. 168

Dall'Amministrazione del Deposito verrà sottoscritta al proprietario delle merci che ne facciano domanda, una dichiarazione, consistente in quantità e qualità della medesima, come risulterà dall'Atto d'introduzione

Tale dichiarazione potrà anche essere firmata dal Capo della Dogana, e dovrà sempre essere spedita immediatamente al Deposito.

Art. 169

La proprietà delle merci esistenti nel Deposito potrà per quanto rispetta l'Amministrazione del Deposito e la Dogana, essere trasferita a terzi ad altri per mezzo d'istruzioni emesse dal permesso.

In questi casi le merci trasferite saranno iscritte sul Registro d'introduzione. Dal conto del debitore e iscritta in conto nuovo nel corrispondente.

Art. 170

Le dichiarazioni di Deposito speciali saranno chiuse al doppio chiuso, una delle quali sarà conservata presso la Dogana, l'altra presso l'Amministrazione del Deposito.

Art. 171

Quando il Deposito è inerente alla merce la garanzia dei dritti d'Inghilterra.

Non può delle Società o Municipi farsi vedere sulla merce in deposito la garanzia dei dritti d'Inghilterra, se non subordinatamente al soddisfacimento dei dritti d'Inghilterra dovuti alla Dogana.

Art. 172

Le Tariffe dei Municipi o delle Società per dritti d'Inghilterra, e per le operazioni in detto Deposito, sono sempre soggette all'approvazione del Ministero d'Interno, eccetto il caso d'emergenza.



Adempimento ~~ai~~ ~~di~~ ~~di~~ ~~di~~ e miglioramenti dei locali - Discipline  
relative

nella stessa somma di due o più depositi speciali.  
Art. 173.

Le quantità autorizzate sotto le discipline di  
sicurezza, le Società e Municipi potranno  
per esigenze nei locali del deposito, le somme  
d'opera che occorrono per la loro conservazione,  
salvo giunta al Capo della Dogana, si fanno  
collocare a nome degli individui che devono recarsi  
a riceverle.

Art. 174

Nessuna merce potrà essere esportata dal  
deposito, sia essa destinata per <sup>isdoganamento</sup> ~~collocazione~~,  
in transito o ad altro deposito, se non in base d'una  
autorizzazione di <sup>isdoganamento</sup> ~~collocazione~~ del proprietario, o di  
questo.

Esportazione delle merci - Dichiarazione

id  
Bolla d'esportazione

Tutte le dichiarazioni sono accompagnate da  
una bolla d'esportazione, e sono controfirmate  
alla matrice della medesima.

Art. 175

Le merci che si esportano dal deposito  
devono essere verificate dagli impiegati di  
dogana, in contraddittorio dei proprietari, e dei  
rappresentanti il Municipio o la Società, in  
quale appaiono la loro firma ed il risultato  
della verifica, allegato dal Medico alla  
bolla d'esportazione.

Norme circa la verifica delle merci estratte dal deposito

Art. 176

Le quantità successivamente esportate, saranno  
portate in incasamenti sul conto d'intervenzione,  
avvertendosi il N. e la data della relativa bolla  
d'importazione, di cauzione o di riesportazione.

Effetto sui conti d'intervenzione delle esportazioni parziali

Art. 177

Alla fine di ciascun anno, come pure in caso  
di straordinarie circostanze, sarà proceduto dagli  
impiegati doganali all'inventario generale delle  
merci esistenti nel deposito, in contraddittorio dei  
rappresentanti l'Amministrazione del medesimo.

Inventario annuale dei depositi speciali

Inventario straordinario

id

Effetti dell'inventario sul conto di liquidazione

id

Comunicazione dell'inventario agli interessati

Le merci di cui il seguito dell'inventario si sarà riconosciuto

l'esistenza nel deposito, saranno portate in conto nuovo al Registro d'iscrizione.

Il interessato potremmo chiedere comunicazione dell'inventario, relativamente alla parte che li riguarda

Definire i rischi dell'inventario - Penali

Prescrizione del dazio allo sbarco del beneficio di deposito - Norme per i cali legali.

Misura dei cali <sup>legati</sup> per le merci stivate lungo il corso dell'anno

# del calo annuale

È eccezione alla tolleranza dei cali legali

...inviando immediatamente dall'inventario convenuto, i suoi risultati al Capo della Dogana di procedura dell'inventario di cui vengono depositate una o più volte nel corso d'anno...

Art

...per prendere deliberazioni dovessero proporsi immediatamente dopo l'inventario

Per le defezioni che succedono nel corso della liquidazione, inditta Art. 178

Per le quantità di merci che in seguito dell'inventario, ed anche all'atto dell'ispezione, si trovassero difformi, e che riguardino in genere l'intera partita nel suo complesso, o che riguardino il rispettivo conto legale, si applicherà ordinariamente il diritto d'ispezione sulla ~~partita~~ <sup>ultraquale</sup> deficiente, ed altro equal diritto a titolo d'annullamento

Art 179

Spinto il termine fissato per il deposito, le merci sono da considerarsi come altre al pagamento del conto d'entrata sotto deduzione di titolo d'uso naturale concesso dalla legge del 2% per gli olii, del 3% per i vini, e del 5% per gli altri liquori spiritosi, per ogni anno completo.

In caso d' <sup>estrazione</sup> ~~deposizione~~ di questi generi nel corso d' un anno di deposito, la detta deduzione è applicabile nelle seguenti proporzioni: Non garantiti dopo i primi tre mesi senza altri; metà dopo i primi sei mesi fino a dove; tre quarti dopo i primi nove mesi fino all'anno completo.

Per l'induzione nella misura totale o parziale non si eccedono però, se non in quanto colla verificazione risulta tale o maggiore l'effettivo calo del vino, altrimenti si farà deduzione soltanto della quantità minore che realmente è mancante.

Discipline comuni ai depositi reali

Art 180

Le disposizioni degli art. 151, 152, 154, 155, 156 relative ai depositi reali, s'intendono applicabili anche ai depositi speciali.

Esclusione di operai dai locali di deposito reale e speciale

Art 181

L'Amministrazione della Dogana avrà facoltà d'escludere dal deposito quegli operai che non adempiono al proprio dovere.

reale e speciale

### Depositi fittizi

Art 182

Circoscrizione e capitale di concessione di depositi fittizi

Qualora a ragione d'ingombro non fosse possibile nei depositi doganali qualche partita di merci, il Direttore della Dogana <sup>potrà</sup> autorizzare il deposito in locali di proprietà particolare, sotto l'ispezione dell' seguente capitale, e di quello altro che si avviserà opportuno.  
Non sono ammesse a depositi fittizi le merci soggette a ~~...~~

cauzione per le merci soggette a ~~...~~

Art. 183

Diritto di depositi fittizi

Non saranno ammessi depositi in locali di proprietà particolare, cioè fittizi, in un Comune dove esistono depositi speciali, e nei magazzini siano atti a dar convenienti ricetto alle merci.

Art 184

Durata del beneficio di depositi fittizio - Proroghe

La durata del deposito fittizio potrà essere d'un anno - E' fatta facoltà al Direttore di prorogarlo per altri anni.

Art 185

Effetti della dichiarazione per depositi fittizio

Colla dichiarazione per depositi fittizio viene garantito il debito d'entrata per l'anno di prorogazione in cui viene rinnovata nella Stato della medesima natura.

Art 186

Stipendi con cauzione a custodia dei dritti ammonta.

Contemporaneamente alla dichiarazione i magazzinieri o proprietari che vogliono introdurre merci in tali depositi, devono pagare avanti del Direttore della Dogana un atto di sottoscrizione.

concauzione per garanzia dei dritti d'entrata,  
e delle multe che fossero tenute di soddisfare,  
per miglioramento della stabilita disciplina.

Art. 187

Qualunque introduzione, e così pure  
qualunque estrazione dai magazzini di  
deposito fittizio dovrà operarsi in presenza  
degli impiegati della dogana, e dietro presenta-  
zione d'una apposita dichiarazione.

Tale dichiarazione sarà suffragata  
dal relativo bollo della dogana, e dalla  
verificazione delle merci per parte degli  
impiegati in contraddittorio dei proprietari.

Art. 188

Se dalla verificazione delle merci che si  
vorranno introdurre in deposito fittizio  
verranno riscontrate delle differenze a fronte  
della dichiarazione, saranno queste  
fattori a termini degli Art. 20 e 21.

Art. 189

Si presume il trasporto di tutta o parte  
delle merci esistenti in un magazzino di  
deposito fittizio in altro magazzino  
per fatto di trasporto proprieta.

in tal caso il capivanti della merce  
è soggetto a tutta la disciplina di una  
nuova introduzione.

Il trasporto delle merci da un  
in altro magazzino del paese scortato  
dalla Dogana, previa verificazione  
delle medesime.

Art. 190

Le disposizioni degli Art. 167. 170. 176. 177. 178  
179. 180. 181, relative al Deposito fittizio,  
sono egualmente applicabili al Deposito  
fittizio.

Formalità d'introduzione ed estrazione merci in tali depositi

id

Dichiarazione, bollo e verificazione relative

Differenze sulle merci dichiarate riscontrate all'introduzione - penale

Trasporto di <sup>magazzini o di proprietà</sup> ~~proprietà~~ delle merci a deposito fittizio

id

Obblighi del nuovo proprietario della merce

id

Cautela nel trasporto da uno ad altro magazzino

Disciplina comune coi depositi speciali



Discipline che regolano la circolazione all'estero per via di terra  
di merci dai depositi reali, speciale affluire.

Nota 191

Per corrispondenza per terra dalle merci  
estrate dai depositi reali, speciali o fittizi  
è regolata come il transito.

Titolo decimo

Della bolta a Cauzione

Art 192

Estensione e forza della bolta di Cauzione

Si eccettuano in cui è prescritto l'insufficientamento delle merci con bolta di cauzione, questa deve assicurarsi l'intera provvisione all'Ufficio della Destinazione, nel termine fissato nella bolta stessa in ragione della distanza.

id

Indicazioni che deve contenere la bolta di cauzione

La bolta di cauzione dovrà sempre contenere, riguardando alle merci, nelle strade dei percorsi, al tempo strettamente necessario per raggiungere la Destinazione, tutte le specificazioni accennate nell'articolo 7. ~~La bolta di cauzione~~ dovrà anche debbari far risultare presso l'Ufficio di partenza, ed all'esecuzione della bolta di servizio.

id

Obblighi del fornizionario della bolta verso le Dogane di partenza

I fornizionari della bolta di cauzione debbono alle Dogane di partenza garantire l'arrivo e l'esecuzione delle merci a quella di Destinazione, nel rispetto dei dritti d'entrata cui le suddette sono sottoposte, e questa cauzione ~~deve~~ solidarsi per detto dritto, e per gli obblighi tutti enunciati nella bolta stessa.

id

Sottoscrizione del fornizionario e del fideiussore alla bolta.

Infine la matrice della bolta di cauzione dovrà sempre esser dal richiedente e dal Segretario fiscalmente in conformità degli obblighi rispettivamente imposti all'ottenimento della bolta.

Art 193

Rifiuto del certificato di scarico per le merci non presentate in tempo

La bolta di servizio non potrà essere rilasciata per merci presentate all'Ufficio di Destinazione dopo il termine fissato nella bolta di cauzione.

id

Eccezione per i casi di forza maggiore e prove a carico

Se si è per altro in ogni caso ammessa la prova della forza maggiore, che abbia ritardato tale presentazione, per mezzo di verbale da stendersi dal Pubblico Giudice del luogo, ed in mancanza di questo dalla locale Autorità comunale.

id  
Indicazioni a fornirsi col Verbale di forma maggiore

Nel verbale si farà constare il giorno e l'ora in cui lo si stende, il nome, cognome e domicilio del conducente, se questo sia o non fornito della bolle, il tempo preciso del servizio, e in che modo il servizio che vi ha dato luogo, ed ogni relativa circostanza.

id  
Preferenza nel Verbale d'incaricare per la consegna delle merci alla Dogana di destinazione

Il contribuente avrà diritto d'incaricare per ricorso alla destinazione designata nella bolle d'incasso, ed altrimenti indicata dal conducente delle merci.

id  
Preferenza del Verbale alla Dogana d'arrivo, e suoi effetti

Il verbale dei effetti presentate nel Percorso in capo enunciato all'Ufficio di Destinazione, ed in questo caso la bolle d'incasso con bolle d'arrivo (la sua efficacia), ed il ritorno ridotto giustificato dal verbale stesso, al quale non può essere suppletto con altra prova, e non si tratta di fatto, e di diritto, e di cosa di fatto.

id  
Prova suppletiva al Verbale

id  
Formalità doganali che debbono precedere il rilascio del certificato di scarico

Art. 194  
La bolle d'incasso non potrà essere scaricata senza che dall'impiegato dell'Ufficio di Destinazione s'è riconosciuto intatto lo stato estero dei colli, il loro numero, l'identità delle merci, e le indicazioni contenute.

id  
Dispensa dai tali formalità per le merci in contig. di visita

Le bolle d'incasso relative a merci spedite in esportazione dal visito sono scaricate senza l'impiegato dei colli, sia che si tratti d'importazione in deposito, sia d'importazione o di transito.

id  
Eccezione dalla dispensa in caso di sospetto di frode

Si potrà nullamente procedere alla scaricazione intanto dei colli, ogni qualvolta vi sia fondato motivo di sospetto di frode.

id  
Certificati di scarico in caso di deficienza di merci

Art. 195  
In caso di deficienza di merci accertata alla scaricazione d'ivi nell'articolo precedente, il Direttore della corrispondente bolle d'incasso sarà rilasciato soltanto per la quantità ritrovata.

id  
Differenze riconosciute sulla qualità delle merci - Penale

Art. 196  
Le Differenze che si rilevano nella qualità delle merci.

essere assicurati con bolle d'assicione, saranno accertati con verbale, e puniti come contrabbando d'importazione delle mercanzie, e non indistinta nella bolle d'asse, e in garanzia del relativo pagamento si sequestreranno le merci trovate in contrabbando.

id  
Differenza di qualità delle merci in transitto - Penale accessorio

Infracondo in questo caso sopra una spedizione in transitto, si suppone che in oltre la pena d'entrata contrabbando d'importazione delle merci trovate in contrabbando che fanno soggetti al dazio d'uscita.

id  
Sottoscrizione di merci proibite all'entrata nei colli in transitto - Penale

Se poi fanno proibite all'entrata le merci trovate in contrabbando prima che la spedizione sia giunta all'ultimo Dogana d'uscita, la pena si applica sulla bolle per il contrabbando di esse merci trovate in contrabbando.

id  
Deficienza di merci in transitto - Penale

Quando alla Deficienza riconosciuta dall'Ufficio di Destinazione sulla quantità d' merci spedite in transitto ad una Dogana indovna, si ricorre nel pagamento del dazio d'entrata, anche d'esse merci sono trovate, esse non sono altrimenti punita.

Eccedenza di merci in transitto

Art. 197  
Non è punibile l'eccesso di merce accertata all'ultimo Dogana d'uscita sulla quantità d'una merce stessa in transitto.

Restituzione delle somme depositate e risoluzione delle fidejussioni al Certificato regolare di scarico regolarmente presentato.

Art. 198  
Se la bolle d'uscita è regolarmente presentata all'Ufficio di spedizione, le somme depositate surrinate restituite al Sovraindovinario; per quella quantità si interviene pienamente risolta la sovraindovinata uscita.

Distacco alla protesta delle Carte di scarico - Sue conseguenze.

Art. 199  
Se la bolle d'uscita è regolarmente presentata all'Ufficio di spedizione nel termine fissato nella bolle d'uscita, le somme depositate sono portate in cauzione d'entrata. Presentandosi la bolle d'uscita, se ne risulta qualche Deficienza, si pubverrà di detta somma l'importo del dazio importato sulla quantità mancante; e rimanente

id  
Deficienza risultanti dai Certif. di scarico - Loro effetti



*veroi restituito.*

Titolo undecimo

Diritti di privativa dello Stato

Art. 200

I sali comuni, i tabacchi, ed i polveri da fuoco sono generi di privativa, e sono riservati a disposizione esclusiva del Governo, salvo nell'isola di Sardegna, e nei suoi Salii, riguardo ai quali si espressamente mantenuta in vigore il Decreto della legge del 29 Giugno 1857, e da un'altra legge concernente la vendita, l'importazione, l'esportazione, e fabbricazione di detto generi.

Art. 201

Il prezzo di vendita dei generi di cui nell'articolo precedente è fatto per legge.

Qualora nell'intervallo delle Sessioni legislative, occorra di fare variazioni, sia riguardo al suddetto prezzo, sia alla fabbricazione di tabacchi, e di fabbricazione nazionale ed estera, le medesime potranno aver luogo con decreti del Re, consentiti in legge nella prossima Sessione del Parlamento.

Art. 202

La fabbricazione di alcuni di color, e di altri sostanze di uso industriale, che impiegano sulla coltivazione delle viti, e mostici, come nelle industrie del Determinanda del Ministero delle Finanze, potranno essere riunite all'acquisto del Sale ai prezzi di favore stabiliti dalla legge mediante l'approvazione della medesima, e per le condizioni che saranno vedute dal Ministero suddetto.

Il Sale, i Tabacchi, ed i Polveri da fuoco sono privative dello Stato.

Esazione per sale nell'isola di Sardegna

Prezzi di vendita

Variazioni

Diminuzione del prezzo del Sale da impiegarsi nell'Agricoltura, o industrie

Penali in caso d'impiego diverso

Questi concessioni non potranno  
ceder ad altri il genere, e contravvenendo  
a tale divieto incorreranno nella multa  
di L. 200 a L. 2000.

Art. 203

Aquedotta per la salazione dei Pesci

Potrà il Ministero di Finanze  
autorizzare la restituzione della metà del  
prezzo sul Sale bruto dei Pescatori per la  
salazione dei Pesci indichando le quantità  
anziché, e quelle altre che saranno stabilite.

Art. 204

Formalità  
~~relative~~ relative all'Aquedotta sud.

Il Maggiore invariabilmente nel rimettere il Sale  
ai pescatori, ed esigeranno il prezzo  
interinale e faranno sottoscrivere  
sempre dal Pescatore come dichiarazione  
in Duplice originale, esprimendo che egli  
intende di Salare del Sale per la salazione  
dei Pesci, con detto prezzo interinale dal  
Maggiore invariabilmente rimettere al Pescatore.

Art. 205

Restituzione di metà del prezzo del Sale

Quando ottenuta la restituzione di  
cui nell'Art. 203, i pescatori dovranno  
presentarsi all'Ufficio di Direzione del luogo  
ed avranno recuperato il Sale, e coll'inter-  
vento del Maggiore invariabilmente che lo ha venduto,  
la dichiarazione di cui nell'articolo precedente  
presenti ai pesi salati.

Praggiuglio del Sale impiegato nella salazione

Questa restituzione sarà luogo ad  
un praggiuglio di Art. 36 per 100 chilog.  
di acciaio, ossia di Art. 36 per 100 chilog. di  
per 100 chilog. di acciaio per Art. 36 per 100  
bolli al Sale.

Doppia presentatione d'una stessa partita di pesi salati  
Penale

Quando si scopre a conoscenza che  
alcun sale, può essere stato una seconda volta  
per Art. 36 per 100, e non conseguiva il rimborso  
del suo prezzo per Art. 36 per 100, il Sale,  
oltre che il ruffiano dei pesi presentati,

# Il presente la fine, sarà dal Ministero di  
# Finanze stabilito un contrassegno da apporre  
ai barili dei pesi presentati alla dogana

percettori incorreranno nella pena di  
Lire dieci per ogni miria grammata di peso. #  
Art. 206

Divieto di fabbricazione, importazione, ritenime, compra,  
vendita e commercio qualunque di generi di pirateria -  
Penali

Sotto l'eccezione contemplata per  
la Sardegna nell'Art. 200. 207. e 208  
della presente legge, è proibito a chiunque  
di fabbricare, introdurre, comperare, vendere,  
ed altrimenti commerciare alcuna sorta di  
tubi di piombo da fuoco, o di tabacco, eriondi  
in minima quantità, come pure di ricami  
altro tabacco, tabacco o polvere da fuoco fuorchè  
di quelli provvisti ed autorizzati dalle  
Finanze dello Stato, sotto la pena stabilita  
contro i contrabbandieri di questi generi.  
Indipendentemente da detto pena,  
la fabbricazione di detto generi sarà  
penale colta multa di L. 400 a 300  
oltre la confisca di tutti gli utensili neces-  
sari e destinati per siffatta fabbricazione  
Art. 207

id  
Penale accessoria per la fabbricazione

Divieto d'introdur. di tabacchi fabbricati

Tabacchi fabbricati d'ogni specie  
sono proibiti all'importazione, quando non  
sono importati per conto del Governi  
o di altri esecutori:  
1° Del tabacco di Spagna in polvere, il  
cui dog. è più alto che al dritto  
stabilito dalla tariffa generale Doganaria,  
in tutte le Dogane o in ciascuna di esse;  
2° Nelle stesse Dogane, si porteranno  
adecisamente i sigari di Francia destinati  
ad un particolare, mediante l'operato  
del Direttore.  
3° Accidentalmente per mezzo del Direttore, si  
potranno vendere qualche in tutte le  
Dogane composti tabacchi per uso personale  
di tutti le altre qualità.  
4° Finalmente in tutte gli uffici potranno

id  
Eccezioni  
Doganamento tabacco di Spagna in polvere

Doganamento Sigari d'America

Doganamento altri tabacchi ad uso personale

Doganamento tabacchi in genere fino a 5. Etogrammi

doganarsi le picciole quantità di  
qualsiasi qualità di tabacco <sup>fabbricato</sup> non escedente  
l'ottogrammi.

Art. 208

Introduzione di polvere da fuoco

L'introduzione della polvere da fuoco

dall'estero, in picciole quantità non escedente  
di libbre 10, sotto l'ispezione della dogana  
dovrà essere - che non prescinda per  
l'introduzione del tabacco, cioè mediante  
un biglietto del direttore, e soltanto  
per uso personale.

Art. 209

I tabacchi delle manifatture <sup>governative</sup> situate nelle isole  
della Stato potranno essere introdotti liberamente,  
senza pagamento di dazio, per uso particolare  
nel continente, e viceversa nelle isole quelle  
delle manifatture di terra ferma, purché  
contenuti in botte o giunchi intesi portanti  
il contrassegno delle manifatture <sup>stesse</sup> corrispondenti.

La introduzione operata dal privato e personale,  
è possibile sotto pena di confiscazione di tutto il  
polvere da fuoco e di tutto il tabacco dell'isola,  
ovvero di folla bagaglio, e di altri nella  
quali è contenuta polvere.

Scambio dei tabacchi fra il continente e le isole dello Stato

Art. 210

Il pagamento del dazio per tabacchi  
che s'è introdotto in picciole quantità  
potranno introdursi in quantità non  
escedente di cinque ottogrammi. Dovrà  
giustificarsi colla produzione della bolle di  
Dogana, la quale bolle non sarà valida  
trascorso un anno dalla sua data.

Giustificazione del pagamento dei dazi per tabacchi in quantità non  
maggiore di cinque libbre. - Validità della bolle relative

Quello per tabacchi che possono  
introdursi in quantità maggiore,  
dovrà pure essere giustificato colla  
produzione della relativa bolle di  
Dogana, la quale non sarà valida  
se non è intesa in capo della  
persona che introduce i tabacchi, e se

Giustificazione di tale pagamento per le quantità maggiori - Validità  
della bolle e condizioni di essa

Giustif. di pagam. del dazio per le polveri - Validità delle bolle

oltre pagam. i sei mesi di data per i tabacchi comuni, e un anno per i Segneri d'Avanzo, in quantità esageggiata di 6 chilogrammi. E quanto alle polveri, la bolle di Dogana, che dovrà produrre a giustificazione dell'eseguito pagamento del dazio, sarà valida unicamente se spedita in capo del ritornato della polvere, e quella durata di due anni.

Art. 211

Ritenzione non giustificata di generi di privativa di fabbricaz. estera - Penale

E' soggetto alle pene stabilite contro i contraffattori di generi di privativa, chiunque ritenga simili generi di estera provenienza, salvo giustificarsi l'operazione d'introduzione nel modo enunciato nell'articolo precedente.

Art. 212

Diritto di coltivazione del tabacco

Il nome di speciali concessioni del Governo, e proibito di coltivare tabacco, ovunque nell'Italia di Sardegna, <sup>si regolano</sup> dove ~~esiste~~ <sup>esistono</sup> da speciali ~~bolle~~ <sup>disposizioni</sup> di legge relative alla seminazione, coltivazione, e manifestazione del tabacco.

id

Contravvenzioni - Penale per la seminazione

In caso di contravvenzione, si incorrerà nella pena di 400 lire, quando sarà fatto soltanto la seminazione, se poi nel corso seguito il trapiantamento, o altra coltivazione, si incorrerà nella detta pena pecuniaria, e proporzionale del rimpetto a minor numero delle piante, in ragione di 50 lire per ogni pianta.

Art. 213

Penale per il trapiantamento e coltivazione ulteriore

Vendita al pubblico dei generi di privativa

La vendita dei Tab. tabacchi, e polveri del fisco al pubblico, si farà esclusivamente dagli Esattori di Fucelle, per cui istituito, salvo nei casi previsti

id  
Gabellicri di tutti generi - Forme per le loro proscritte  
e per lo smercio - Abbandone e penali

id  
Rifiuto di vendita - Penale

Bolla d'accompagnamento dei generi di privativa

id  
Tempo per cui dee conservarsi la bolla

id  
Sale in cassetta senza bolla - Penale

Diritto ai Magazzinieri di generi di privativa del fume  
vendita al pubblico - Eccezioni

id  
Eccezioni per la polvere da mina - Discipline

Appalto delle Gabelle eudenti il reddito brutto di £. 500.

Dell'Art 215.

Gli esercenti le Gabelle immesse a provvedersi esclusivamente di detti generi al magazzino del loro distretto, e dovranno tenercene forniti per la vendita in particolare, sotto pena di £. 200, in caso di mancanza - Sarà considerato mancante il rifiuto di vendere a chiunque sia presente per farne acquisto.

Art. 214

Il Gabellicri o chi per gli in condotta di generi di privativa, dovranno sempre esser muniti della relativa bolla d'accompagnamento che servirà loro sempre dai Magazzinieri.

Detta bolla dovrà dai Gabellicri esser conservata per un anno, senza rappresentarla, venendone richiesta.

Il Sale che si trovasse in condotta non accompagnato dalla relativa bolla sarà considerato di contrabbando.

Art 215

E' vietato ai Magazzinieri di vendere Salti, tabacchi e polveri in qualunque quantità al pubblico, eccettuato i casi previsti dall'Art 202, 203 e 204 della presente legge.

E' fatta anche eccezione per le polveri da mina di cui il pubblico potrà ottenere provvedersi direttamente dai R. Magazzinieri, purchè in generalità non inferiori di Lit. 25, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero.

Art. 216

Le Gabelle che si rendono eccedenti sono date in appalto per mezzo dei pubblici incaricati sotto le condizioni ed al prezzo determinati dal Ministero delle Finanze, se il loro reddito brutto e maggior di £. 500.

Concessione delle gabelle <sup>id</sup> inferiori al reddito brutto di 2.500.

che

Concessione di quelle inf. al reddito brutto di L. 250.

149  
Quelle d'incendio brutto sia inferiori a L. 500, sono dal Ministero delle Finanze condate ai Proposti Doganali, ed in Comissioni che un fanno inevitabili per distinzioni di servizio e per insufficienza dell'ottenuta pensione di riposo, non che alle loro ridotte.

Quelle pari o sia il reddito brutto non ecceda le L. 250 sono concepite sulla disposizione del consiglio comunale del luogo in cui sono stabilite.

Art 217

Obbligo autorizzatori o esercizio personale? Le Gabelle - Dispense

Le Gabelle dovranno esercirsi personalmente dai concessionari, salvo che non vengono per legittima causa dispensati dai Direttori delle Dogane.

Escezione da dispensa per le gabelle concesse su proposta dei Consigli Comunali

Non si farà luogo a dispensa per le Gabelle concesse dietro proposta dei consigli comunali.

Discipline sulla ~~trasferimento~~ <sup>traslocaz.</sup> delle Gabelle  
Infragioni - Penale

L'esercizio delle Gabelle non potrà esser trasportato da un locale ad un altro, senza l'espressa autorizzazione dei Direttori suddetti, sotto pena di L. cento in contravvenzione, coll'obbligo inoltre di medesimo di trasferire la mercanzia nel sito che sarà loro designato.

Art 218

Commissi dei Gabellieri dispensati dall'esercizio personale -  
Loro approvazione

Nel caso che i concessionari di Gabelle ottengono la dispensa dall'esercizio personale, prevista dall'Art. precedente, dovranno farsi rappresentare in rispetto esercizio da commissi che saranno a ciò autorizzati dalle Direzioni delle Gabelle, mediante le usuali revisioni opportuna.

Obblighi di tali Commissi - Responsabilità dei Gabellieri

Questi commissi saranno considerati quasi Gabellieri e sottoposti agli stessi obblighi e responsabilità per cui, in caso d'istrasmissione,



alle penalizzazioni delle seguenti leggi statuite contro i Gabellieri contrabbandieri, che saranno sempre inalterabilmente tenuti per fatto di detto sommersi.

Art. 219

Il suddetto Gabellieri che compresero, ritenevano, o smaltivano Sale, tabacco, o pipera da fuoco non provenienti dalle Gabelle dello Stato, eppur venivano nel doppio delle pene pecuniarie stabilite contro i fraudatori, oltre la decadenza del posto.

Art. 220

Si dovranno vendere i tabacchi come si ricevono dai Monopoli. È proibito ai Gabellieri d'estrarre dalle dogane il tabacco per riportarlo invariato, sotto pena di lire cinquantasei, di lavorarlo con odori, ed in qualunque altro modo, e ricomprarlo, sotto pena di una multa da lire cento a duecento, oltre la confisca del tabacco lavorato ed accoppiato.

Art. 221

È vietato ai Gabellieri, sotto pena di lire venticinque, di tenere esposta più di due carrette per volta d'irachissima specie di sigari imbanditi nella rigenta tariffa, di fabbricazione estera.

Art. 222

Ove i Gabellieri non facessero si comportare dei generi d'acquisto presso, ritenevano questi in qualunque modo, o ne ricompravano il prezzo, saranno decantati dal posto, oltre alle pene portate nelle leggi generali.

Art. 223

I locali o botteghe ad uso di Gabelle, porteranno all'esterno la Monna Reale, colui che periti indovino al pubblico che in ogni locale si esercita la vendita dei generi di

Maneggio di generi di privativa in contrabbando per parte dei Gabellieri - Penale

Discipline sulla vendita dei tabacchi al pubblico -

id

Estrazione del tabacco dai fraudi - Penale

id

Manipolazione ed accoppiamento di tabacchi - Penale

Discipline sulla vendita dei sigari esteri in Caffette - Penale

Alterazione di prezzo o di peso dei generi di privativa - Penale

Obbligo di Monna e leggenda all'esterno delle Gabelle

<sup>id</sup>  
Obbligo di tener esposte le tariffe di prezzi de' generi di privation

<sup>id</sup>  
Infrazioni - Penale

Diritto ai privati di vendere generi di privation o di comprarsene  
- da altri che dai Gabellieri - Penali

Permissione dei generi di privation spettanti a Gabellieri  
che cessano dall' esercizio

Comorso dei Comuni nei trasporti urgenti di generi di privation

<sup>da un Magazzino ad un altro</sup>  
Potte d'accompagnamento dei generi a rilasciarsi dai  
Magazzinieri, e indicazioni da dee presentarsi

privationi). Nell'interno dell'esercizio dovevano  
tenersi esposte al pubblico le tariffe dei generi  
stessi. Non ostante di lire venticinque saria  
inflitta a coloro che non si uniformassero  
a queste prescrizioni.

Art. 224

Fu invece di Gabellieri un <sup>o</sup>  
permesso ad alcuno di vendere sale, tabacco,  
o polveri da fuoco, sebbene provenienti  
dalle Gabelle dello Stato; ed e' quindi  
proibito a chiunque d'acquistarsi od in  
qualsivian modo contrattare, sotto pena di lire  
venticinque, oltre la perdita del sale, del tabacco, o  
della polvere contrattata.

Art. 225

Nel caso di morte di qualche Gabelliere  
o di sua cessazione dall'esercizio della Gabella  
o che per qualunque circostanza cessasse  
dall'esercizio, trovandosi in essere sale,  
tabacco, o polveri da fuoco d'esercizio,  
dovra <sup>essersi fatto apporre</sup> ~~essere~~ il Gabelliere che subentrava,  
il quale saria obbligato a ricattare detti  
generi, ed a rimborsare il costo.

Art. 226

Quando si facesse pronto trasporto  
di sale, di tabacco, o di polveri da fuoco  
in Appenzolini, circoscrizioni del distretto  
o dei distretti del medesimo, prevedendosi quella  
quantita' d'uomini e di mezzi di trasporto  
che dall'Intendente del circondario saria  
ordinata, mediante indagine onesta.

Art. 227

Veris dai Magazzinieri spedite  
l'opportuna bolle di conducenti; nella  
quale saria designata il loro nome, la  
quantita' del sale, tabacco, o polveri da  
fuoco ricevuti in condotta, ed il Magazziniero

id  
Obbligo ai conducenti di tener seco e presentare tale bolle  
Infrascioni - Penale

Articolo e deviazione per parte dei Conducenti - Penale

id  
Deficienze e sostituzioni di tabacchi in cartotta alle  
Magazzinatura - Penali

Vendita di generi di provatura per parte dei Conducenti  
Penale

id  
Alterazioni dei generi per celare la sottrazione - Pena

Casi in cui è vietato il trasporto dei generi  
di provatura dall'una all'altra terra dello  
Stato. Penale.

per cui è iscritta la spedizione, e trattandosi  
di trasporto per terra, verrà inoltre designata  
la strada che dovrà tenersi, ed il tempo  
profisso per giungere al Magazzino suddetto.  
La detta bolle dovrà sempre accompagnare  
la condotta e ritenersi dal conducente per  
esser presentata ad ogni occorrenza, e  
rimessa quindi ai Magazzinieri del sudd.  
Tabacco, e potersi dar fuoco, ai quali questi  
generi saranno stati dietti, sotto pena  
di L. 100.

### Art. 228

Qualora i conducenti non eseguiranno  
la condotta entro il termine profisso nella  
bolle d'accompagnamento, ovvero devieranno  
dalla strada indicata nella bolle, incorreranno  
nella suddetta pena di L. 100.

Le disposizioni dell'Art. 60 saranno  
applicabili alle Deficienze o sostituzioni  
che saranno constatate sopra i tabacchi spediti  
dal mandamento Magazzinatura della Porta.

### Art. 229

Contra i suddetti conducenti sono pene  
in qualunque quantità il Sale, Tabacco, e  
polvere da fuoco affidate alla loro condotta,  
soglieranno alle pene stabilite contro i contrabbandieri,  
oltre a quella della legge generale  
qualora per coprire la mancanza del genere  
loro affidato, o per qualunque altro motivo  
non offrano al venditore la qualità risultante dalla  
bolle d'accompagnamento.

### Art. 230

Sabot l'ingombramento degli Art. 207 e 208, è vietato  
sotto pena di contrabbando d'interdum Sale, Tabacco, e  
polvere da fuoco nelle provincie dove non esiste la provatura,  
e di quelle che non vi sono soggette, o in cui i suddetti generi  
siano venduti a prezzi inferiori.

Introduzione clandestina di generi di privativa - Penali

id

~~Contrabbando~~ Generi di privativa rinvenuti nascosti  
Penali

Decreti della custodia dei generi di privativa sfuggiti, e  
dispensa da ulteriore giudiziaria preterizione

Contrabbando dei generi di privativa - Penali

Art. 231

Coloro che introdurranno, condurranno, o ritireranno sale, tabacco, o polveri da fuoco di contrabbando, insulto, o nascosti con altre cose conseguenti alla loro condotta, e custodie, saranno puniti come contrabbandieri, e se non proveranno nominatamente che si è speso il prezzo di quella quantità ricevuta l'insulto, e non si conoscerà ad un tempo circostanze per cui non similmente ignorar potessero il contenuto dell'insulto.

Art. 232

Saranno reputati di contrabbando il sale, tabacco, o polveri da fuoco che saranno ritirati, nascosti, in luoghi sospetti, e senza licenza, o di compagnia: così pure quelli che in casi di perquisizione saranno ritrovati nelle case, ed abitazioni, qualunque esistano in luoghi sculti, e sospetti, oppure siano stati a persone che insieme con dette generi abbiano altri oggetti di contrabbando, o che indecimo non giustificano di esserli acquistati dai Pubblici.

La custodia del sale, tabacco, o polveri da fuoco di contrabbando, depositati nei magazzini, come all'Art. 250. Della presente legge, non dovrà estendersi oltre i mesi tre dopo la perquisizione, e trascorso questo termine, non sarà più necessaria la presentazione del sale, del tabacco, o della polvere da fuoco per la prova delle contrabbandierie.

Art. 233

I produttori, oltre la confezione del sale, tabacco, o polveri da fuoco, incorreranno nella pena di loro compagnia, ed in quella

Del Doppels questo di vendita al pubblico per  
 il Sale, Del quintuplo per il tabacco e polvere  
 da fuoco sulla base della Curia per la qualità  
 venduta al minuto; per le qualità  
 d'Isogna e simili, il prezzo sarà maggiorato  
 a L. 20 per Kilog.

Art 234

Il sale, il tabacco, e la polvere da fuoco di  
 contrabbando sequestrati in confisca non potranno  
 essere rilasciati, e meno che, in ordine al tabacco,  
 ed alla polvere, la quantità sequestrata non ecceda  
 quella di cui è permesso l'introduzione col passaporto  
 del detto d'Entrata, nel qual caso sarà  
 fatta la restituzione agli inquirenti, o nel  
 tal pagamento, quando venga tramessa il  
 passaporto.

Art 235

Il valore del sale, del tabacco, e della polvere  
 sequestrati in confisca sarà corrisposto dall'  
 Amministrazione della Finanza agli inquirenti, sulla  
 prima della dichiarazione della confisca, ed imme-  
 diatamente dopo l'operazione di sequestro, quando  
 non vi sia dubbio sulla legalità e legittimità del  
 sequestro stesso.

Calcolarsi i finiti così segue:

Sale . . . . .	Fornicamento	L. 1. 25
Tabacco d'Isogna, o qualità simile . . . . .	id	" 32. 50
Tabacco comune . . . . .	id	" 13. "
Polvere da fuoco . . . . .	id	" 13. "

Art 236

Le disposizioni che precedono relative al  
 tabacco, ed alla polvere da fuoco sono applicabili  
 all'isola della Sardegna.

Discipline relative al sequestro orilario dei generi  
 di privazione maggior in contrabbando

Pagamenti agli arrestanti del valore dei generi sequestrati.

ed

Determinazione di tale valore

Estensione alla Sardegna delle disposizioni  
 precedenti, hanno quelle riflettenti il sale

Titolo decimo

Disposizioni Generali

Art 237

Tutti quelli che contravvenivano alle disposizioni della presente legge, incorrono nella perdita delle merci che costituiscono la fonte comune, salvo nei casi in cui è prescritta un'altra pena.

Art 238

Indipendentemente dalla pena stabilita dal presente articolo contro le approssimazioni al libero consumo delle merci ed ispezioni degli Ufficiali di Guardia delle Dogane contro le falsificazioni ed alterazioni delle bolle ed altri atti in questi, si incorre in quella per contrabbando, allorché avviene in specie di merce comune.

Art 239

Quando venga presentata qualche bolla, certificato anche d'origine di un fabbricato comunale, o altro ricevuto doganale, falsificato od alterato, ed i Agenti delle Dogane dovessero vederne un esemplare, o stralcio, procedendo sotto copertura di relativo corso in esportazione, e facendo risultare circostanzialmente d'ogni cosa per mezzo di verbale, che esprime in generale il risultato di tutte le visite fatte alla persona che presentava il documento, e le sue risposte.

Il verbale unitamente a quel documento

si sarà quindi rimesso solo all' Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Art 240

Chiunque, ad esempio con giurata coscienza o civile dal suo conoscente o dal suo colto o ricoprente e lo approva ed omnia, incorrerà nella perdita della merce contenuta in quest'ultimo collo, unitamente a quella d'ogni altro.

Confisca delle merci - Esenzioni

Opposizione ai funzionari di dogana, falsificazioni ed alterazioni di bolle etc. quanto concernenti il contrabbando - Penale

Documenti falsificati - Discipline relative

id

Minimazione in varietati e ritenzione  
Sequestro delle merci scaturite da tali documenti

id

Verbale o compilarsi

id

Corso ulteriore del Verbale

Grasposizione di Ufficiali doganali - Penale

Penne riflettenti i complici nel contrabbando

Penne speciali agli <sup>impiegati od</sup> agenti doganali se complici

Responsabilità in via civile dei proprietari, conducenti, Capitani, Padroni <sup>di bastimenti</sup> e Cesjonari di Vetture pubbliche per i loro dipendenti riguardo alle pene pecuniarie imposte dai loro dipendenti per fatto di ribelle.

Penne speciali per le contravvenzioni commesse dai Corrieri, Proprietari, Impresari, e Conduttori di Vetture pubbliche in corso postale o politico

Penale per la recidiva

Eccezione per le dichiarazioni erronee

Art 241

Le contravvenzioni e sanzioni in quest'che contravvenzioni, gli esecutori del contrabbando, non che quelli che lo sovvenzionano, e cooperano nelle stesse. Dell'aspetto frodato, soccorrono in ogni modo, o in tutto, o in parte del valore della merce contrabbandata.

Se i complici fossero <sup>impiegati od</sup> agenti doganali, oppure se da questi ricefero sussidio o tenuta, saranno al contrabbando, le suddette pene saranno sempre indipendenti da quelle portate dal codice penale per fatto di favoreggiamento.

Art 242

I proprietari delle merci ed i conducenti sono tenuti civilmente per tutte le pene pecuniarie imposte in corso a loro agenti, commessi, servitori, o a' questi, capitani e Padroni dei bastimenti, per i fatti del loro equipaggio.

I conducenti delle vetture pubbliche sono per civilmente tenuti per fatto di loro condotte, ed altri dipendenti addetti al relativo servizio, riguardo alle pene pecuniarie imposte da quest'.

Art 243

Le contravvenzioni alla presente legge commesse dai postieri durante le corse postali, dai Proprietari, Impresari, e conduttori delle vetture pubbliche in corso postale, saranno punite, col doppio delle pene comminate dalla stessa legge.

Art 244

Il nuovo disordine debitamente stabilito, ha guerra scarsi occupati del doppio.

La recidiva in materia di diffamazione nelle stesse dichiarazioni, non dovrà per legge ed aumento di pena, allorché la dichiarazione è ristretta soltanto il contenuto di una cosa.

Norme della legge di applicazione della pena sussidiaria e di sua durata

Art. 245

La pena sussidiaria non cesserà mai e il termine di cui sopra, e sarà in ogni caso proporzionalmente ridotta sul corso della sua applicazione, qualora venga applicata come pena della multa pronunciata.

Norme speciali alle donne ed ai minorenni

Totius semper dotta pena sussidiaria effere somministrata riguardando sulla persona di sesso femminile, ed ai minorenni, secondo la loro età.

Art. 246

Prestazione di locali per gli uffici di dogana e l'alloggio degli impiegati ed agenti - Regole relative

Ente la città e formanti, ad ogni occorrenza, e particolarmente sono obbligati a fornire il locale necessario per l'ufficio della dogana, per l'alloggio degli impiegati, e per la custodia dei depositi, assicurando il pagamento del fido da cominciarli finché questi, ed in difetto da stabilirsi dall'Autorità Doganaria del circondario, questo il servizio di questi.

Art. 247

Partecipazione del prodotto di multe, confische ed obbligazioni di transazione - Norme relative

Tutto l'eccezione di cui nell'Art. 235, il prodotto delle pene pecuniarie, delle confische, e delle transazioni, deduzione fatta dei diritti di Dogana, Dogana, opera di giustizia e di briganti, appartenenti per la metà agli individui che saranno constatati la (Deduzione) per forma ed altrimenti. Il rimanente sarà diviso in uguale di quattro quinte al tesoro, e l'altro quinto tra il personale per le Brigate, ed il personale depositario degli oggetti sequestrati, nel corso di deposito che sarà stabilito dal Ministero delle Finanze.

Concessioni Art. 248

Impiegati ed agenti, predetti che possono licito di origine dal commercio o da particolari qualiviventi banche, tenenze, o donazioni, per identità di territorio, salvo quelle sole previste dall'Articolo precedente, per comodamente ad qualunque altro titolo, saranno rimossi dall'impiego, oltre la pena che secondo la gravità delle circostanze potranno essere loro applicate in forza della legge invigore.

Indennità per trasferta Art. 248

Occorrendo agli impiegati ed agenti di Dogana, di loro funzioni sulla richiesta del commercio, o di particolari, ed altri autori, regolazione dei loro legni, per operazioni relative al loro servizio, sono distanti più di due chilometri e mezzo dall'ufficio cui sono addetti, saranno detti ed indennizzati di 1/6 annuo della persona nel cui interesse ha luogo la trasferta.



Titolo tredicesimo  
Delle Contravvenzioni

Accertamento delle contravvenzioni

Capo 1°

Art. 250

Sequestro delle merci di contrabbando e dei merci di trasporto

L'impiegato ed i corpi di sorveglianza istituiti per assicurare l'esecuzione delle leggi, e regolamenti finanziari, che concernono qualche contravvenzione sulla presente legge devono immediatamente sequestrare le merci ed oggetti cadenti in contravvenzione, non che i mezzi necessari al loro trasporto, per assicurare, *sub d'incap, mediante quest'ultimo, l'incasso delle multe imposte*; e devono quindi <sup>o depositare</sup> ~~trasferire~~ il tutto all'Ufficio di Dogana o <sup>o luogo</sup> ~~Magazzino~~ di Gestelli più vicino al luogo del sequestro, esibendo, *per ogni verbale, contenente una chiara esposizione del fatto.*

Consegna degli oggetti sequestrati all'Ufficio di Dogana o di Gabella vicinore  
o Magazzino di Gestelli più vicino al luogo del sequestro, esibendo, per ogni verbale, contenente una chiara esposizione del fatto.

Consegna ai Finanzi degli oggetti sequestrati

Dei oggetti sequestrati non potranno condursi al suddetto Ufficio, senza alcuna pregiudizio economico conseguente al Finanzi del Comune più prossimo al luogo del sequestro.

Art. 251

Visite domiciliari in concorso del Giudice o del Delegato di Sicurezza Pubblica

L'impiegato ed i Finanzi suddetti potranno procedere a visite domiciliari coll'assistenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, o del Delegato di Pubblica Sicurezza, nel caso in cui siasi fondatamente luogo a credere che si trovino nei locali da visitarsi merci o generi di contrabbando.

Visite domiciliari coll'intervento dell'Autorità Municipale richiesta

La medesima, ed in caso d'impedimento dell'Autorità giudiziaria, sarà permesso di procedere alle visite, coll'assistenza d'uno degli Amministratori formanti del luogo, i quali

6.° Il convenimento dei recapiti d'efficiis da  
quelli la cui natura d'esser sempre ripetuta, e  
l'omissione del verbale da quella d'un fatto unito,  
ed il motivo per cui si può anche giustificare  
la sottoscrizione.

7.° Se l'interrogatorio fatto ai contraeventori  
sulle circostanze relative alla sottoscrizione  
e le loro dichiarazioni e risposte.

Art 253

Assistenza dell'imputato alla redazione del Verbale

id

Formalità in caso d'assenza del medesimo

id

Letture del Verbale all'imputato e sottoscrizione di esso.

id

Aggiunte al Verbale richieste dall'imputato

id

Rifiuto dell'imputato alla sottoscrizione del Verbale

id

Offerta d'una copia del Verbale all'imputato - Mencionione  
in proposito

id

Asseverazione giurata dei Verbali - Pecuniose utile -  
Numero legale degli asseveranti

Autorità giudiziaria che dee ricevere l'atto d'asseverazione

Il principio verbale sarà dato in presenza  
del contraeventore, e qualora questo non fosse  
presente, perché fugato, o perché non avesse  
voluto presentarsi all'istruttoria, dovrà specialmente  
indicarsi nel verbale le circostanze della fuga  
nel primo caso, e nel secondo l'invito fatto  
d'assistere al principio verbale, ed il suo rifiuto.

Il contraeventore che fosse presente, dovrà  
aver letto il principio verbale, che sarà sottoscritto  
dai convenuti, e non prima del contraeventore  
nel caso suddetto.

Se il contraeventore chiedesse che sia  
fatta qualche aggiunta al verbale, sarà  
questa iscritta - Similmente, nel di sottoscrivere  
il verbale, si enumererà il motivo addotto per  
questo rifiuto.

Sarà offerta all'interrogato una copia del  
principio verbale, e sarà enumerato se sia accettata,  
o rifiutata.

Art 254

Il Verbale dovranno essere firmi quasi due  
dalla loro due referenti, con acciamento  
da almeno due di coloro che lo avranno formato  
e sottoscritto.

L'asseverazione sarà fatta davanti  
al Tribunale giudiziale ordinario del luogo  
o distretto, in cui segue l'investimento, e nominatamente  
tutto presentate il verbale.

id  
Rifinito d'interdicente per parte d'ufficiali Municipali - Penale

id  
Richieste per parte di Agenti graduati in caso d'urgenza

id  
Rifinito dell'ufficiale Municipale alla richiesta degli Agenti graduati - Formalità relative

id  
Rifinito dei Carabinieri Reali agli Agenti di Dogana nei casi di sequestro e di orribie domiciliani

id  
Presenzia sulla richiesta per le visite nelle Gabelle

id  
Indicazioni a fornirsi nel Verbale di Contrabbando

7  
non potremmo per quest'epoca presentarsi a sotto pena di essere molto estensibile a 2000, rifinito sulla richiesta fatta in iscritto da uno dei mentovati Agenti delle Gabelle, che abbia almeno il grado di Commisario, e che dovrà assistere alle visite.

Id caso d'apologia incontestata, le visite suddette potranno anche aver luogo nell'indiviso modo, sulla richiesta ed in presenza d'un Agente che sia sottorito di grado superiore al Prefetto.

Quanto si fosse rifinito per parte dell'Amministrazione formale, i detti Agenti in formano menzioni in un verbale, con invito al medesimo di sottoscrivere.

Al dispetto del presente articolo, e dal precedente è comune ai carabinieri Reali.

Non si richiede l'assistenza d'alcuna Autorità per le visite nel locale d'opificio di Gabelle.

Art 252

Nel presente verbale si enumereranno:

- 1<sup>a</sup> Il luogo, il giorno, e l'ora in cui sarà fatto;
- 2<sup>a</sup> L'anno, cognome, e la qualità di quelli che hanno scoperto la contrabbando, ed ingiunto il sequestro;
- 3<sup>a</sup> Il giorno, l'ora, ed il sito della scoperta, con tutte le circostanze che si presentano;
- 4<sup>a</sup> Possibilmente il sesso, cognome, età, patria, patria, domicilio, e condizioni della persona, sotto le quali il presente verbale è fatto.
- 5<sup>a</sup> La qualità, quantità, peso, e numero degli oggetti sequestrati, la somma, il prezzo, o valore di quelli in cui fossero contenute, non che le persone presso cui saranno depositati.

Lettura agli afferenti del Verbale e dell'atto di asseverazione e l'attestazione di quest'ultimo

Si deve leggere agli afferenti, del verbale, e dell'atto di asseverazione, il quale sarà letto sopra del verbale stesso, e sottoscritto dai medesimi unitamente al Giudice ed al di lui Segretario.

Art 255

Arresto dei Contrabbandieri - Luando sia permesso

Potrà procedersi all'arresto dei contrabbandieri nel solo caso che trattisi di fatto importante per la coltura in grano, o per l'atto del commercio recato, oppure se d'atto punibile unicamente con pena pecuniaria, quando essi non sono regolari, e non conosciuti per avere relazioni nello Stato.

Presentaz. ed asseveraz. del Verbale in caso d'arresto, e contemporanea consegna degli arrestati

Ni casi in cui siasi proceduto al loro arresto, il verbale sarà presentato ed asseverato unitamente e sottoscritto contemporaneamente alla traduzione degli arrestati inviata all'Distretto giudiziario locale, che dovrà immediatamente procedere al loro arresto, e farli condurre loro lettere del verbale, e di aver cura che l'Distretto competente si rapporti prontamente in questo di Decidere sulla prosecuzione.

Art 256

Perizia degli oggetti staggi - Alasio condizionato dei medesimi

Sarà proceduto alla perizia ed estimazione delle merci ed oggetti sequestrati e dei mezzi di trasporto ritenuti in garanzia della vendita, per mezzo di periti scelti dall'Autorità giudiziaria mediante concorso della idoneità della quale saranno nominati i Ricevitori della Dogana.

Ordinanza del luogo del deposito.

I mezzi di trasporto potranno essere lasciati con ordinanza della stessa autorità giudiziaria

Art 257

Vendita di oggetti staggi soggetti a deposito, e dei mezzi di trasporto

Se non si presentata idonea cauzione per il rilascio delle merci ed oggetti stati sequestrati, e suscettibili di deposito, come pure dei mezzi di trasporto, sarà dai medesimi ordinata la vendita sull'ibbanda, ed al fine

id  
Modo d'esecuzione della vendita e basi di questa

id  
Eccezioni dalla vendita

id  
Custodia del prodotto di vendita

id  
Forma del Verbale regolare quando si concerna il corpo del reato

id  
Restrizioni

id  
Validità del Verbale regolarmente compilato da un solo  
Agente Sequestrante in alcuni casi speciali

Insufficienza di prove nel Verbale - Inibizione di prova  
contraria - Informazioni sommario

Accertamento della contravvenzione in difetto di Verbale

Delle (Pecche), e in dei (portavventore), alla  
general vendita ogni prodotto (per via) d'incidente  
sulla base dell'articolo prescritto. Dal precedente  
articolo, eccetto, quando s'adde, merca, e oggetti  
il caso che la prova della contravvenzione dipende  
dalla captione o da altra prova di indagine.

Il prodotto della vendita sarà versato nella  
Cassa del (riservato) Delle Dogane e portuale  
Delle Pecche, per essere tenuto in deposito nella  
sua forma, sino al sentenza definitiva.

Art. 258

Qui si abbia il corpo del reato, il verbale  
stesso da due o più Agenti nella forma  
prescritta, debitamente riferente, farà fede  
sufficiente nella contravvenzione non imputabile  
come pena espletiva in principale, sotto sempre  
all'inquirente la prova contraria.

Esistono pure, perché si faccia luogo alla  
condanna delle pene, quando sia la sottoscrizione  
e disposizione di un solo superintendente,  
allorché si concerna la confessione della  
stessa contravvenzione, oppure la di lui fuga,  
invenzione od invasione in bianco, nella  
risposta, ovvero la qualità di navigatore, o  
l'incostanza qualche altra circostanza aggra-  
vante, sotto sempre la prova contraria.

Art. 259

Nei casi in cui il verbale non formata  
una prova sufficiente a norma delle prescri-  
zioni disposizioni, ovvero l'inquirente faccia  
istanza per la prova contraria, si espone-  
ranno le opportune sommario informazioni.

Art. 260

Quando non si formata verbale, si  
dovrà dall'Autorità giudiziaria a un  
suo denunciata la contravvenzione procedendo  
tutto alle opportune informazioni, ed agli atti

opportuni per stabilirla, e consecuir qual  
sia il contravventore, avendo cura di  
ricevere le sole deposizioni necessarie.

Art. 261

Per tutte le contravvenzioni le quali  
non importarono una pena corporale in  
sua principale, sarà permesso, sia in  
prima istanza che in appello, sia prima che  
dopo la sentenza di trattare e transigere  
in detto contravvenzioni, medesima quella  
somma che sarà offerta, sottoposta ed  
approvata nel modo indicato nei seguenti  
articoli.

Capo secondo

Obbligazioni

Art. 262

Spetta al Direttore delle Pubblica di accettare  
le obbligazioni.

Le obbligazioni in denaro definitive le  
transazioni che si riferiscono a contravvenzioni  
le cui pene non eccedono le L. 100.

Quelle concernenti pene superiori sono  
di L. 2500 dovranno esser approvate  
dal Ministero dell'Interno.

Quando poi eccedono le L. 2500  
le obbligazioni accettate dai direttori, ed  
approvate dal Ministero delle Finanze,  
saranno omologate dai Tribunali che  
dovranno giudicare in via d'appello sulla  
relativa causa, surtita il Pubblico Ministero.

Art. 263

Le obbligazioni da cui approvazione non  
è demandata in giudizio che devono  
giustificarsi in appello saranno sottoposte  
alla revisione del Ministero Pubblico  
presso il Tribunale di prima istanza, all'oggetto

Facoltà di transigere sulle contravvenzioni che non importano  
pena corporale in via principale

Accettazione delle obbligazioni

Effetti dell'accettazione quando la penale esca non ecceda 100 lire.

Obbligazioni eccedenti per penali da oltre 100 fino a 2500 lire

Obbligazioni per penali eccedenti le 2500 lire - Omologazione  
giudiziale delle medesime nei Tribunali d'Appello

Indirizzo per parte del Pubblico Ministero delle obbligazioni  
non soggette all'omologazione dei Tribunali d'Appello

Esclusione dei Dritti di dogana, delle spese di procedimento  
e forose dalle somme offerte per oblatione  
e  
Liquidazione delle spese processuali e forose

Deroga ad a qualsivoglia legge analoga alla medesima  
in tutte le provincie dello Stato.

Ordinamenti regolamentari

Dei ricorsi e della contrassezione sia sui cattivi  
di transazioni.

Art. 264

Nelle somme offerte a titolo d'oblatione  
non s'intenderanno esser compresi i dritti  
di dogana, né le spese di procedimento, e trasporto  
custodia e manutenzione degli oggetti sequestrati.  
Il suddetto offerente sarà tenuto a liquidare, dal  
Segretario dell' Autorità giudiziaria competente  
senza adattare in quanto grado, nella  
convenienza, o che abbia obbligata la  
transazione.

(Titolo quattordicesimo)  
Disposizioni transitorie

Art. 265

Sono abrogate nella parte della legge e tutte  
le disposizioni precedenti in materia doganale  
e di riscossione, così che si applichino alle  
contrassezioni, ed a tutte gli oggetti in questa  
legge contemplati per tutto la Provincia dello  
Stato.

Art. 266

Il Governo di S. M. provvederà con  
opportuni Decreti a tutte le parti e  
discipline regolamentari che sono in  
conformità all'essenza della presente  
legge.